SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

n. 33

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 31 luglio al 12 settembre 1984)

INDICE

BASTIANINI: Per l'adozione di provvedimenti a seguito del movimento franoso verificatosi nel tratto ferroviario Monte Amiata-Torrenieri-Montalcino (Siena) (609) (risp. SIGNORILE, *ministro dei trasporti*) *Pag.* 518

Per una revisione della circolare del Ministero delle finanze del 3 agosto 1983, riguardante le maggiorazioni dell'imposta comunale di pubblicità (651) (risp. VISENTINI, *ministro delle finanze*) 519

BOZZELLO VEROLE: Per un intervento al al fine di risolvere la grave crisi produttiva ed occupazionale di numerose aziende situate nella zona di Ivrea e del Canavese (Torino), anche in relazione alla ventilata fusione della UNIREF di Castellamonte con la SIRMA, azienda di refrattari del gruppo TECSID-FIAT (896) (risp. DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 520

BUFFONI: Sui provvedimenti che si intendono adottare per eliminare i disagi provocati alla popolazione di Busto Arsizio (Varese) dall'attività della ditta italo-svizzera « Hupac » che ha in uso uno scalo merci delle Ferrovie dello Stato in detta città (984) (risp. SIGNORILE, *ministro dei trasporti*) 521

CANETTI, BISSO: Per l'adozione di iniziative volte a garantire che la decisione sull'organizzazione del Festival di Sanremo, ratificata dal commissario prefettizio, sia ricondotta nelle prerogative del nuovo Consiglio comunale che dovrà essere eletto nei prossimi mesi (526) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) *Pag.* 522

CAVALIERE: Sulla data esatta in cui è stata protocollata la lettera di dimissioni che il professor Monterosso avrebbe fatto pervenire alla commissione del concorso a cattedra di storia della musica indetto dal Ministero della pubblica istruzione con il decreto 8 luglio 1980 (894) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 523

COLOMBO Vittorino (V.): Sui criteri di distribuzione del contributo straordinario previsto dall'articolo 1 della legge n. 182 del 10 maggio 1983, riguardante interventi straordinari nel settore dello spettacolo (127) (risp. FARAGUTI, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*) 524

CONDORELLI: Per l'adozione di provvedimenti al fine di limitare la pericolosità dei mezzi di trasporto pesante sulla rete autostradale (82) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 525

COVATTA: Per sapere se sia vero che negli istituti di pena sarebbero stati creati i cosiddetti « braccetti » ove vige l'isolamento assoluto dei detenuti (421) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*) 525

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

COVI: Sull'opportunità di avviare con l'URSS trattative per l'esportazione di bovini di razza frisona italiana da riproduzione (990) (risp. CAPRIA, *ministro del commercio con l'estero*) *Pag.* 526

D'AMELIO: Per l'adozione di provvedimenti volti ad eliminare, nell'ambito della immissione in ruolo del personale precario della scuola, le discriminazioni poste in atto nei confronti del personale docente e non docente incaricato da presidi o direttori didattici (914) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 527

DIANA: Sulla costruzione di due centrali termoelettriche a carbone ed olio combustibile nel territorio dei comuni di Tavazzano e Montanaso Lombardo (Milano) per il teleriscaldamento dell'area milanese (97) (risp. ALTISSIMO, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 528

DI CORATO, PETRARA: Sul piano di ristrutturazione redatto dalla Centrale cantine cooperative di Puglia per le 82 cantine associate, in particolare sulla decisione di sopprimere il centro imbottigliamento di Corato e di cedere a privati lo stabilimento di Acquaviva delle Fonti (Bari) (829) (risp. PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 529

Per l'inclusione della ATM di Bari nell'accordo FIT-Ferrotubi-Dalmine (879) (risposta ALTISSIMO, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 530

FABBRI: Per la sollecita installazione di un idoneo ripetitore sul monte Sillara onde consentire la ricezione delle trasmissioni televisive nella zona dell'alta Val Parma, con particolare riferimento al comune di Corniglio (Parma) (848) (risp. GAVA, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 531

Per la promozione di incontri con l'Unione nazionale dei comuni ed enti montani in relazione alla prevista estensione della rete di servizio per la fornitura del gas metano nelle aree collinari e montane (883) (risp. DARIDA, *ministro delle partecipazioni statali*) 532

FLAMIGNI: Sulla mancata risposta, da parte del Governo della Somalia, al Ministero degli esteri italiano, il quale, trasmettendo a tale Governo la lista di sei candidati al concorso per il piano regolatore di Mogadiscio, ne chiedeva l'approvazione (693) (risp. RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 533

Sull'opportunità di accertare l'eventuale matrice dolosa dell'incidente aereo nel quale ha perso la vita il generale dei carabinieri Mario Sateriale (709) (risp. SPADOLINI, *ministro della difesa*) *Pag.* 534

FONTANARI, FOSSON: Sui provvedimenti allo studio per facilitare la sostituzione nelle benzine del piombo tetraetile, quale antidetonante, con l'alcool etilico, in armonia con le direttive comunitarie (856) (risp. PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 534

FOSCHI: Per il riconoscimento del diritto alla qualifica di invalido di guerra a favore del dipendente comunale Mario Urbinati di Rimini (Forlì) (886) (risp. RAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 535

Per la sollecita definizione della pratica di reversibilità della pensione di guerra a favore di Piva Giuseppe di Rimini (Forlì) (936) (risp. RAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 536

FRASCA: Sulla mancata applicazione a favore dei dipendenti in quiescenza della Cassa di risparmio di Calabria e Lucania del contratto nazionale di categoria del 1981 (788) (risp. DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 536

Sulle cause che hanno determinato la morte del militare di leva Giuseppe Russo, in servizio presso la caserma « Marini » di Pistoia, mentre prestava servizio di guardia presso la polveriera « Versagge » di Grosseto (933) (risp. SPADOLINI, *ministro della difesa*) 537

Sugli orientamenti del Governo in merito alla Raccomandazione n. 982, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 9 gennaio 1984, riguardante un sollecito esame delle possibilità di ratifica della Convenzione europea per la repressione del terrorismo (934) (risp. FIORET, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 538

Sull'utilizzazione da parte di privati dell'ex caserma dell'Aeronautica militare nel comune di Calopezzati (Cosenza), che potrebbe invece ospitare la locale stazione dei carabinieri (969) (risp. SPADOLINI, *ministro della difesa*) 538

GARIBALDI: Per stabilire un limite di reddito oltre il quale non debba essere corrisposta l'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili di età inferiore ai 18 anni ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 18 del 1980 (458) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 539

GHERBEZ, BATTELLO: Sul rifiuto della Direzione compartimentale delle poste e del-

le telecomunicazioni di Trieste di istituire un ufficio postale nella frazione Flumignano del comune di Talmassons (Udine) (988) (risp. GAVA, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) *Pag.* 540

GIANOTTI: Sull'opportunità di presentare una proposta di modifica dell'articolo 11 della legge n. 161 del 1962 che prevede modalità arcaiche per l'ammissione dei minorenni agli spettacoli teatrali, in relazione a quanto avvenuto al Teatro regio di Torino (864) (risp. FARAGUTI, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*) 541

GIANOTTI, BERLINGUER: Sulla legittimità delle indagini che i comandi dei carabinieri starebbero svolgendo nei luoghi ove si è svolto il *referendum* autogestito sui missili e nei comuni dichiaratisi « zona denuclearizzata » (907) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 542

GIANOTTI, LIBERTINI: Sulle ragioni che ostano all'emanazione dell'atto amministrativo che attivi l'autoporto di Susa (Torino), essenziale al traffico merci che attraversa il traforo del Frejus (865) (risp. VISENTINI, *ministro delle finanze*) 542

GIURA LONGO, VALENZA: Sulla decisione di revocare la sospensione cautelare dal servizio del professor Rocco Zagaria, preside del liceo scientifico « Dante Alighieri » di Matera, nei confronti del quale è in corso un'azione giudiziaria (831) (risposta FALCUCCI *ministro della pubblica istruzione*) 543

GRADARI, MARCHIO: Sulle valutazioni del Governo in merito al problema dell'« Europrogramme » e per l'adozione di provvedimenti volti a tutelare i risparmiatori italiani (1019) (risp. GORIA, *ministro del tesoro*) 543

GROSSI ed altri: Sulla veridicità della notizia riguardante il provvedimento di soppressione delle specializzazioni di tipo-impressore e lito-impressore presso l'Istituto professionale di scuola grafica di Stato di Città di Castello (Perugia) (890) (risposta FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 545

LA VALLE: Sui motivi per i quali il 16 gennaio e il 22 marzo 1984 alcuni aderenti al Comitato per la pace e il disarmo di Catania, che distribuivano un volantino che conteneva le norme di legge sul diritto all'obiezione di coscienza, sono stati identificati e tradotti nella locale caserma dei carabinieri (754) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 546

MARCHIO: Sui provvedimenti adottati nei confronti dei « gorilla » della signora Barbra Streisand, che hanno aggredito e malmenato, il 27 marzo 1984, a Roma, in via Bocca di Leone, il fotografo Rino Barillari (759) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) *Pag.* 546

MELANDRI: Sull'opportunità di concedere un'esenzione o una forte riduzione delle tariffe postali a favore di quelle spedizioni che risultano effettuate da organismi riconosciuti e destinate a centri individuati operanti nel Terzo mondo (944) (risposta GAVA, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 547

MILANI Eliseo: Sulla possibilità per i segretari comunali di delegare ad impiegati o funzionari la certificazione e l'autenticazione delle firme necessarie per la presentazione di richieste di *referendum* o di proposte di legge d'iniziativa popolare (919) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 548

MURMURA: Per la definizione delle pratiche di depenalizzazione giacenti presso le Prefetture e per l'utilizzazione a tal fine dei giovani assunti ai sensi della legge n. 285 del 1977 (821) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 548

ORCIARI, CASCIA: Per un intervento volto ad evitare la chiusura della Sacelit e la riduzione dei dipendenti della Italcementi di Senigallia (Ancona) (644) (risp. DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 549

PETRARA: Per l'adozione di provvedimenti volti a garantire ai vincitori del concorso ordinario a posti di preside, bandito con decreto ministeriale del 24 gennaio 1979, l'assegnazione dei posti liberi sino all'esaurimento della graduatoria (553) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 550

PETRARA, DI CORATO: Sui gravissimi episodi di intimidazione attuati dalla delinquenza comune a Gravina di Puglia, Santeramo in Colle e Canosa di Puglia (Bari) (501) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 551

Sull'opportunità di modificare l'articolo 19 del contratto di lavoro dei dipendenti dell'Enel, al fine di estenderne l'applicabilità anche ai lavoratori in possesso di titolo di studio in stato di servizio (566) (risposta ALTISSIMO, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 551

Sull'opportunità di autorizzare l'istituzione della terza classe presso l'ITIS di Altamura (Bari) con specializzazione in « industria alimentare », stante l'elevato numero

degli alunni intenzionati a frequentare detto corso (786) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) *Pag.* 552

Sulle iniziative che si intendono assumere per potenziare le strutture produttive della « Breda Fucine Meridionali » di Bari e garantire l'occupazione delle maestranze (961) (risp. DARIDA, *ministro delle partecipazioni statali*) 553

PETRARA ed altri: Sulla veridicità della notizia secondo la quale la Regione Puglia avrebbe indicato l'alta Murgia barese come zona per l'insediamento di una centrale nucleare, accantonando la proposta di costruire un poligono di tiro (445) (risposta ALTISSIMO, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 554

PINTO Michele, SAPORITO: Per un provvedimento volto a consentire per l'anno 1985 un contributo straordinario in favore dei comuni montani già titolari di una quota del fondo investimenti e per l'ammissione delle comunità montane al credito concesso dalla Cassa depositi e prestiti (749) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 555

PISTOLESE ed altri: Sui provvedimenti da adottare per il ripristino della viabilità e per evitare ulteriori sgomberi dalle abitazioni dell'area flegrea colpita dal bradisismo (818) (risp. ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*) 556

RIGGIO: Sui provvedimenti che si intendono adottare per favorire la commercializzazione degli agrumi siciliani (589) (risposta PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 558

Sui provvedimenti che si intendono adottare per favorire la commercializzazione e la trasformazione degli agrumi (842) (risposta PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 558

Sull'opportunità di accogliere la richiesta avanzata dal Consorzio interregionale industrie trasformazione agrumi (CITRAG) di acquistare 200 mila quintali di limoni destinati alla distruzione (953) (risposta PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 561

SANTALCO: Per la tutela dei vincitori dell'ultimo concorso ordinario per presidi, la cui graduatoria ha valore biennale a partire dall'anno scolastico 1983-1984, dall'eventualità che un nuovo concorso sottragga loro la possibilità di occupare posti disponibili nell'anno scolastico 1984-1985 (612) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 562

SANTALCO ed altri: Sui provvedimenti che si intendono adottare a favore della « Pirelli-Sicilia » di Villafranca Tirrena (Messina) nell'ambito delle scelte del nuovo piano di riassetto del settore pneumatici (923) (risp. ALTISSIMO, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) *Pag.* 563

SCAMARCIO: Sull'opportunità di attuare la proposta della Commissione CEE concernente l'istituzione di un'Agenzia di controllo nel settore dell'olio di oliva (940) (risposta PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 564

SEGA: Sui motivi del ritardo nella firma da parte del Ministro dell'industria del previsto parere in merito alla proposta di cessione al gruppo « Busi » della società « Landini » attualmente in amministrazione controllata (803) (risp. ALTISSIMO, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 566

Sulle iniziative assunte dal Governo presso le autorità del Sudan a tutela dei cittadini italiani Ennio Chiaron e Angelo Santella, arrestati a Khartum, dove si trovavano per motivi di lavoro, sottoposti a frustate e condannati a tre mesi di detenzione (985) (risp. RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 566

BASTIANINI. — *Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici ed al Ministro senza portafoglio per l'ecologia.* — Per sapere:

se siano a conoscenza che sulla linea delle Ferrovie dello Stato Montepescali (GR)-Asciano (SI), nel tratto stazione Monte Amiata-Torrenieri-Montalcino, tra i chilometri 252 e 254, la ferrovia è stata interessata da un movimento franoso di vasta proporzione;

quali interventi si intendano assumere per la soluzione del problema;

in particolare, se sia da ritenere economicamente e tecnicamente preferibile procedere alla stabilizzazione della frana o alla realizzazione, in alternativa, di un nuovo percorso che comporterebbe la compromissione di un'area a destinazione agricola e la realizzazione di complesse opere d'arte.

(4 - 00609)

(16 febbraio 1984)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome dei Ministri dei lavori pubblici e per l'ecologia.

In data 7 marzo 1982, sulla linea Montepescali-Asciano, nella tratta fra le stazioni di Monte Amiata e Torrenieri, in corrispondenza della progressiva chilometrica 252+380 circa, si verificò un vasto movimento franoso interessante circa 20 ettari di terreno a monte della sede ferroviaria, con abbassamenti in senso verticale fino a 5 metri e traslazioni orizzontali anche di 50-60 metri.

In conseguenza, la circolazione dei treni rimase interrotta e fu possibile ripristinarla solo dopo aver eseguito i necessari lavori di sgombero e riparazione dei danni.

Dissesti del genere, anche se meno gravi, si erano già verificati negli anni addietro, interessando le estese pendici della zona incombenti sulla linea ferroviaria, con considerevole pregiudizio della regolarità dell'esercizio ed oneri per i primi interventi di ripristino.

Per risolvere il grave problema, con decreto ministeriale 19 marzo 1984, n. 692, è stata approvata una proposta di spesa per la costruzione di una variante di tracciato della linea, tra i chilometri 251+650 e 253+744 circa, il cui progetto ha già riportato il benestare delle competenti altre Amministrazioni (Regione Toscana, Genio civile di Siena, Ministero dei beni culturali e ambientali e Soprintendenza ai monumenti di Siena).

La realizzazione della variante è stata decisa in seguito ad accurate indagini, da cui è emerso che i fenomeni interessano vaste aree, ove, per le assai sfavorevoli caratteristiche geomorfologiche dei terreni, si riscontrano sia un dissesto generale del versante, sia vasti movimenti franosi profondi.

Pertanto, interventi di stabilizzazione delle pendici, oltre a richiedere un notevole impegno tecnico e finanziario, sarebbero di dubbio esito e comporterebbero, comunque, spese ben maggiori di quelle necessarie per la variante di tracciato progettata dalle Ferrovie dello Stato, anche perchè le opere dovrebbero essere dimensionate in modo da garantire la rigida geometria che è propria di una linea ferroviaria.

Una volta spostata la sede delle Ferrovie dello Stato, invece, i provvedimenti di salvaguardia e di recupero, che rientrano nella competenza di altri enti, potrebbero essere attuati con interventi di entità di gran lunga più modesta, divenendo ammissibili risultati non necessariamente immediati e di completa stabilizzazione

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

(31 luglio 1984)

BASTIANINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, in materia di imposta comunale sulla pubblicità, prevede una tariffa base di imposta e una maggiorazione della stessa applicabili, da parte dei singoli comuni, in ragione delle particolari caratteristiche della località, della diversa centralità delle strade o piazze in cui la pubblicità è collocata e, infine, della natura della pubblicità stessa, illuminata o non;

che l'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica stabilisce che le maggiorazioni a qualunque titolo previste siano cumulabili tra loro e da calcolare sulla tariffa base;

che, data la difforme applicazione della norma in esame da parte dei diversi comuni, nonostante l'emanazione della circolare n. 12, del 23 novembre 1972, del Ministero, Direzione generale della finanza locale, che conferma la cumulabilità delle diverse maggiorazioni impositive calcolate sulla tariffa base, è stato quindi richiesto relativo parere da parte del Ministero al Consiglio di Stato;

che, in data 2 febbraio 1983, la Sezione III del Consiglio di Stato ha emesso un parere volto a confermare la cumulabilità delle diverse maggiorazioni calcolate sulla tariffa base;

che la successiva circolare n. 12 del 3 agosto 1983 del Ministero, interpretando in modo estensivo il parere del Consiglio di

Stato, ha precisato che la maggiorazione impositiva prevista per la pubblicità luminosa o illuminata sia calcolata sulla tariffa base già variata per effetto degli aumenti previsti dalle altre norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 639;

che tale interpretazione, che sembrerebbe non in linea con il parere espresso dal Consiglio di Stato, è causa di notevole aggravio dei costi di pubblicità per l'utenza, con conseguenze negative nei settori produttivi e commerciali interessati,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda riesaminare l'interpretazione oggetto della citata circolare ministeriale per una conforme attuazione del parere del Consiglio di Stato e della normativa vigente.

(4 - 00651)

(6 marzo 1984)

RISPOSTA. — In questa sede non può che confermarsi quanto al riguardo è stato precisato con la circolare n. 12 del 3 agosto 1983.

Nel parere a cui la signoria vostra onorevole fa riferimento, infatti, il Consiglio di Stato ha incentrato le proprie conclusioni essenzialmente sulla considerazione che il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, vuole che la pubblicità luminosa o illuminata sia tassata in più rispetto a quella ordinaria di una percentuale del 150 per cento, il che è proprio ciò che si verifica con la soluzione adottata dall'Amministrazione.

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(31 luglio 1984)

BOZZELLO VEROLE. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se risponde al vero la notizia della fusione della s.p.a. UNIREF di Castellamonte (TO) con la s.p.a. SIRMA, azienda di refrattari del gruppo TECSID-FIAT, fusione che determinerebbe (almeno così risulta dalle notizie pervenute) un *surplus* di potenzialità produttiva.

Il fatto più grave è che la conseguenza di questa operazione sarebbe la chiusura dello stabilimento di Castellamonte, concentrando tutta la produzione a Marghera (VE), per cui si verificherebbe una perdita netta di 160 posti di lavoro nella zona di Castellamonte e del Canavese, senza alcuna possibilità di poter collocare questi lavoratori in altre aziende della zona.

Si chiede, pertanto, di conoscere:

1) se le voci di cui sopra corrispondono al vero;

2) in caso affermativo, se si intende risolvere il problema sopracitato seguendo la via della ricerca di lavori alternativi, vista la crisi del settore;

3) l'effettiva possibilità di applicare al caso la legge sulla siderurgia, che prevede la possibilità dei prepensionamenti, ciò che permetterebbe di evitare la disoccupazione per almeno una trentina di dipendenti che sarebbe comunque estremamente difficile inserire in lavori alternativi data l'età avanzata.

Quanto sopra si chiede anche in considerazione della grave crisi occupazionale che da tempo investe la zona di Ivrea e del Canavese, con numerose perdite di posti di lavoro sia alla Olivetti, per il mancato *turnover*, questione che ormai si trascina da anni, sia alla Montefibre, sia alla Trione, sia al Valle Susa, sia in molte altre piccole aziende collegate all'indotto FIAT ed ora anche alla UNIREF.

(4 - 00896)

(23 maggio 1984)

RISPOSTA. — Si premette che, a decorrere dal mese di giugno 1984, la UNIREF s.p.a. ha ceduto sia lo stabilimento di Lozzolo (Vicenza) che lo stabilimento di Castellamonte (Torino) alla SIRMA s.p.a., società del gruppo TECSID con sede e stabilimento a Marghera (Venezia), ferma restando la produzione di materiali refrattari.

Ciò premesso, si fa presente alla signoria vostra onorevole che, secondo quanto riferito dall'Ufficio provinciale del lavoro di Torino, lo stabilimento di Castellamonte,

ora denominato SIRMA, dovrebbe continuare la produzione sino alla fine del mese di luglio 1984, poichè, successivamente, tutto il personale — ad eccezione di 10-15 persone che svolgeranno mansioni di sorveglianza, amministrazione, magazzino — beneficerà del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Si comunica, inoltre, che il piano di riorganizzazione della nuova società SIRMA è già stato presentato alle organizzazioni sindacali nazionali di categoria e si fa presente che la società può usufruire, come azienda produttrice di refrattari, delle provvidenze del pensionamento anticipato a 50 anni, e che attualmente non sono previsti cambiamenti della produzione a causa della tipicità delle materie prime e degli impianti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(16 luglio 1984)

BUFFONI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione dello scalo merci delle Ferrovie dello Stato di Busto Arsizio concesso in uso alla società italo-svizzera « Hupac » e delle gravi conseguenze che l'attività della stessa crea in una zona cittadina densamente abitata, e cioè:

1) rumori oltre i limiti della tollerabilità e oltre i limiti imposti dai regolamenti comunali, come accertato da rilievo fonometrico dell'Amministrazione comunale in data 14 ottobre 1983, con conseguente trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria;

2) emissioni, a livelli di estrema pericolosità, di gas di scarico e di polveri determinate da un transito di 300 TIR al giorno, con previsioni di ulteriore incremento;

3) paralisi del traffico cittadino, ed in particolare della zona centrale, con effetto di pericolosità per la circolazione che registra quotidiani incidenti.

Poichè le ripetute sollecitazioni e i reiterati interventi dell'Amministrazione comunale di Busto Arsizio presso la Direzione compartimentale delle Ferrovie dello Stato di Milano non hanno sortito che limitati effetti e parziali e del tutto insufficienti iniziative, si chiede quali provvedimenti il Ministro intende assumere per eliminare le gravi e non più tollerabili conseguenze in atto.

In modo particolare, si chiede quali siano gli intendimenti delle Ferrovie dello Stato nonchè i tempi e le modalità previsti per l'eventuale realizzazione di un raccordo ferroviario con il nuovo centro doganale della società « Lombardia Nord dogane » di Busto Arsizio, nella prospettiva di trasferire l'attività della ditta « Hupac ».

Si fa presente che, in difetto di concrete e immediate iniziative, l'Amministrazione comunale di Busto Arsizio si vedrà costretta a ricorrere, per tutelare i propri cittadini, ad iniziative che potrebbero avere effetti sull'attività delle Ferrovie dello Stato e della ditta « Hupac » che, anche se costituisce un fatto economico rilevante per la zona e per la città, certamente non è privilegiabile rispetto ai gravi disagi e pericoli arrecati all'intera popolazione.

(4 - 00984)

(27 giugno 1984)

RISPOSTA. — La denuncia della situazione cui si fa riferimento risale al 24 giugno 1981 e fu presentata da un gruppo di cittadini abitanti in fabbricati attigui al confine dello scalo merci della stazione di Busto Arsizio.

In particolare, venivano segnalati gli inconvenienti (rumori, polvere, gas di scarico) derivanti dalle operazioni di carico e di scarico degli automezzi in traffico combinato strada-rotaia, gestito dalla società « Hupac », concessionaria delle Ferrovie dello Stato in tale scalo.

Il pretore di Busto Arsizio archiviò, una prima volta, tale denuncia in quanto non sussistevano gli elementi di fatto e di diritto per promuovere l'azione penale, poichè la rumorosità era impercettibile all'interno delle abitazioni e l'inquinamento da polvere non sussisteva, avendo la società « Hupac » asfaltato la strada e il piazzale. Nel decreto di archiviazione, inoltre, si poneva in evidenza che « il piano regolatore generale del

comune di Busto Arsizio ha destinato la zona a scalo merci ».

Con ordinanza in data 21 luglio 1983, emessa dal sindaco di Busto Arsizio nei confronti della società « Hupac », fu prescritto di non posteggiare i rimorchi degli autoveicoli contenenti gas o liquidi a ridosso del muro di cinta confinante con gli edifici attigui e di limitare l'attività di carico e di scarico, all'interno dello scalo, dalle ore 8 alle ore 20 di tutti i giorni feriali. A tale ultima prescrizione la società « Hupac » ha ottemperato, limitando, peraltro, la sua attività fra le ore 8 e le ore 18.

Per quanto riguarda, poi, il divieto di posteggio a ridosso del muro di cinta, da un verbale di sopralluogo in data 16 marzo 1983, disposto dall'ufficio provinciale dei vigili del fuoco di Varese, risulta, tra l'altro, che il materiale ferroviario e stradale interessato da carichi di prodotti chimici stazionava ad oltre 50 metri dagli attigui edifici.

Si precisa che il trasporto e la sosta di cisterne contenenti merci pericolose e nocive avviene con le cautee previste dal « Regolamento internazionale concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia » (RID), citato anche nella predetta relazione dei vigili del fuoco.

Recentemente, con decreto del 24 aprile 1984, il pretore di Busto Arsizio, con particolare riferimento all'esposto sulle emissioni di rumori provenienti dallo scalo delle Ferrovie dello Stato, ha ancora una volta dichiarato di non doversi promuovere azione penale, svolgendo alcune importanti considerazioni alla luce della legislazione vigente in materia (i rumori sono creati dalla attività esercitata nell'impianto nel rispetto delle autorizzazioni amministrative; le concessioni edilizie relative alle costruzioni residenziali limitrofe risalgono al 1972-75, mentre l'attuale spazio occupato dalla stazione è rimasto immutato dal 1927; le deliberazioni comunali limitative delle emissioni di rumori non sono applicabili nel caso di specie, in quanto i rumori stessi hanno origine su territorio non comunale, ma demaniale).

Contatti sono comunque in corso tra gli organi ferroviari locali ed il comune di Busto Arsizio al fine di verificare la possibilità di evitare la sosta di mezzi in corrispondenza di un tratto di recinzione attiguo alle abitazioni, nonchè di esaminare la possibilità di trasferire i trasporti in questione in altra area dello scalo.

Indipendentemente dalle ben chiare posizioni assunte in sede giudiziaria in merito alla questione, va sottolienato che l'Azienda delle ferrovie dello Stato attribuisce grande importanza, per lo sviluppo dei trasporti combinati, al centro intermodale di Busto Arsizio, considerata la sua felice collocazione geoeconomica per lo svolgimento dei traffici interessanti i transiti di Domodossola e di Luino. Non va, altresì, sottovalutato (come, d'altra parte, viene riconosciuto nell'interrogazione), che l'attività della società « Hupac » « costituisce un fatto economico rilevante per la zona e per la città », tenuto conto che tale attività dà lavoro a circa 80 persone e corrisponde alle esigenze e agli interessi dei numerosi operatori economici locali.

Per quanto riguarda, infine, il problema relativo alla concessione di un raccordo ferroviario alla « Lombardia Nord dogane » s.p.a. di Varese, si informa che esso è tuttora all'esame degli organi ferroviari compartimentali di Milano e della società interessata, nell'intento di addivenire a soluzioni di fattibilità tecnico-economica di comune interesse.

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

(31 luglio 1984)

CANETTI, BISSO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza che la Giunta municipale di Sanremo, con delibera n. 2069 del 30 maggio 1983, ha deciso di affidare a trattativa privata alla Publispei s.r.l., con sede in Roma, in via Muggia 10, l'organizzazione della 34ª e 35ª edizione del Festival della canzone italiana per gli anni 1984 e 1985 e che tale delibera, presa con i poteri surrogatori del Consiglio comunale previsti dall'articolo 140 del testo unico della

legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, non è stata successivamente portata a ratifica del Consiglio comunale di Sanremo;

2) se la delibera della Giunta municipale di Sanremo n. 2069 del 30 maggio 1983 è stata ratificata dal commissario prefettizio nominato presso il comune di Sanremo dopo che la maggioranza dei consiglieri comunali ha rassegnato le dimissioni, e, in caso affermativo i motivi che hanno presieduto a tale decisione che limita le prerogative del Consiglio comunale che sarà eletto in sostituzione di quello decaduto;

3) se non ritiene opportuno, quindi, prendere le iniziative necessarie per garantire che la decisione sull'organizzazione del Festival della canzone italiana per il 1985 possa essere ricondotta tra le prerogative del nuovo Consiglio comunale che dovrà essere eletto nei prossimi mesi;

4) se non ritiene discutibile la procedura adottata dalla Giunta municipale, composta per la gran parte da sindaco e assessori arrestati o ricercati in quanto coinvolti nelle vicende del Casinò (che hanno visto la Magistratura emettere mandati di cattura sia per corruzione quanto, per alcuni, per associazione a delinquere di stampo mafioso): infatti, detta Giunta municipale ha coinvolto il Consiglio comunale in tempi stretti in una deliberazione che comporta, oltre che oneri per il comune, delicate responsabilità, al fine di garantire il prestigio della manifestazione canora e quello della città di Sanremo e della Riviera dei fiori;

5) se sono, comunque, state espletate da parte degli organi preposti tutte le procedure atte a garantire la trasparenza dell'operazione.

(4 - 00526)

(1° febbraio 1984)

RISPOSTA. — La deliberazione del 30 maggio 1983, con la quale la Giunta municipale di Sanremo affidò alla società Publispei l'organizzazione della 34ª edizione del Festival della canzone italiana — avvalendosi dei poteri surrogatori di cui all'articolo 140 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1915 — non fu effettivamente sottoposta alla ratifica del Consiglio comunale.

Il Commissario prefettizio, incaricato della gestione straordinaria del comune di Sanremo, non ha ratificato la suddetta deliberazione della Giunta municipale in quanto al momento dell'insediamento — avvenuto il 18 gennaio del corrente anno — la manifestazione era già stata completamente allestita e quindi era da considerarsi ormai un fatto compiuto, data l'imminenza del suo svolgimento previsto per i giorni 2, 3 e 4 febbraio.

Non rimaneva, quindi, che dare corso all'esecuzione dei provvedimenti adottati dalla disciolta Amministrazione.

La trattativa privata — metodo formalmente prescelto dalla Giunta municipale per l'affidamento dell'organizzazione del Festival — aveva ricalcato, nella sostanza, sebbene in maniera ufficiosa, la falsariga dell'appalto-concorso, in quanto alle 6 ditte invitate era stato richiesto di produrre ampie e dettagliate illustrazioni delle rispettive proposte organizzative che — come di fatto era poi avvenuto per le 4 ditte rimaste in gara — avrebbero dovuto essere esaminate da un apposito comitato per le manifestazioni.

La società Publispei, cui venne affidato l'incarico con deliberazione di Giunta del 30 maggio 1983, fu prescelta perchè rispondente, a giudizio del suddetto organismo, per esperienza ed affidabilità, a tutti i requisiti ritenuti indispensabili.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(22 agosto 1984)

CAVALIERE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — In riferimento all'interrogazione con richiesta di risposta scritta n. 4 - 06779 (Camera dei deputati, VIII legislatura) e all'*errata corrige* fattagli pervenire con documento del 22 dicembre 1982, l'interrogante chiede di sapere se e in quale data risulta protocollata la lettera di dimis-

sioni, datata 26 maggio 1980, che il professor Monterosso avrebbe fatto pervenire e la data del timbro postale sull'eventuale busta.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere, nel caso in cui la lettera non risulti protocollata o risulti protocollata con ritardo, le ragioni che farebbero ritenere la lettera come pervenuta prima che la commissione del concorso al quale partecipava il professor Gamberini terminasse i suoi lavori.

(4 - 00894)

(23 maggio 1984)

RISPOSTA. — La lettera in data 26 maggio 1980, con la quale il professor Raffaello Monterosso ha, a suo tempo, comunicato le dimissioni da componente della commissione giudicatrice per il concorso a cattedre universitarie relativo al gruppo 84, risulta pervenuta a questo Ministero il 12 giugno 1980, ed è stata protocollata dal competente ufficio della direzione generale per l'istruzione universitaria in data 14 giugno 1980 con n. 814.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(31 luglio 1984)

COLOMBO Vittorino (V.). — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — L'interrogante chiede di conoscere se sono stati definiti e quali siano i criteri per la distribuzione del contributo straordinario di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge n. 182 del 10 maggio 1983, riguardante gli interventi straordinari nel settore dello spettacolo. Di tale contributo, per l'importo di 6 mila milioni, è prevista l'assegnazione con decreto del Ministro « a favore di attività musicali all'estero, nonchè a favore degli enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, per le esigenze di programmazione connesse alla effettuazione di manifestazioni straordinarie in Italia, con particolare riguardo per quelle, anche ordinarie, all'aperto che costituiscono occasione di rilevante movimento turistico ».

Si fa presente che il riferimento al « rilevante movimento turistico » è stato introdotto nella legge su emendamento presentato dall'interrogante stesso e da altri senatori, e accettato dal Governo, il 23 marzo 1983, in occasione della discussione al Senato, in parziale attuazione dell'ordine del giorno approvato da questa Assemblea nella stessa data e con il quale si invitava il Governo « a dare riscontro in modo concreto ad una adeguata valutazione dell'attività dell'Ente lirico Arena di Verona, al quale va doverosamente riconosciuta la posizione di preminenza che gli deriva dal livello artistico degli spettacoli, dal concorso annuale di numerose centinaia di migliaia di spettatori, in larga parte stranieri, da una tradizione ormai storica che gli ha consentito di acquisire una indiscussa fama nazionale ed internazionale, testimoniata anche in rilevanti manifestazioni all'estero ».

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere quale fondamento abbiano le notizie secondo le quali l'assegnazione del contributo in argomento sarebbe in via di predisposizione con modalità tali da corrispondere probabilmente a varie aspirazioni e richieste, ma in sostanziale difformità dal dettato legislativo circa il particolare riguardo per le manifestazioni all'aperto che costituiscano occasione di rilevante movimento turistico.

(4 - 00127)

(29 settembre 1983)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che, sentita la Commissione centrale per la musica, e sulla base del chiaro disposto dell'articolo 1, terzo comma, della legge n. 182 del 1983, il Ministero, nell'ambito dello stanziamento di lire 8.500.000.000, ha destinato lire 3.365.000.000 quale contributo integrativo agli enti lirici.

L'assegnazione agli enti della cifra anzidetta ha tenuto conto dello svolgimento di manifestazioni straordinarie, della realizzazione di attività al di fuori del periodo stagionale ordinario e dell'incremento turistico verificatosi per effetto delle dette attività.

Tenuto conto degli anzidetti criteri, all'Ente autonomo Arena di Verona è stata assegnata la cifra di lire 606.577.635.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo
FARAGUTI

(3 agosto 1984)

CONDORELLI. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti intendano prendere per limitare la pericolosità dei mezzi di trasporto pesante sulla rete autostradale italiana.

Premesso che, ad una pericolosità generale dovuta all'ingombro, alla relativamente scarsa manovrabilità ed alla enorme energia cinetica di questi grossi veicoli lanciati a forte velocità, si aggiunge una pericolosità locale legata alla configurazione altimetrica ed alla non adeguata ampiezza della carreggiata di alcuni tratti autostradali, quale ad esempio, quello Caianello-San Vittore della Napoli-Roma (A2), dove in poco più di un mese sono, di recente, decedute 13 persone e decine sono rimaste ferite, l'interrogante chiede di sapere se i Ministri interrogati non ritengano che un rigoroso rispetto dei limiti idonei di velocità possa e debba essere imposto utilizzando per il controllo mezzi elettronici ad installazione terrestre o aerea, comunemente usati in altri Paesi, e la cosiddetta « scatola nera » il cui malfunzionamento non dovrebbe essere compatibile con la libera circolazione del mezzo di trasporto.

(4 - 00082)

(27 settembre 1983)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero dei lavori pubblici.

La polizia stradale effettua quotidianamente un controllo della circolazione degli automezzi pesanti sulla rete autostradale nazionale.

Detti servizi vengono espletati con le apparecchiature elettroniche, dotate di dispositivo fotografico « Autovelox », integrate da un apposito strumento, il cosiddetto « Camiontest », che consente il controllo contemporaneo della velocità dei veicoli pesanti e di quelli leggeri, che, com'è noto, hanno limiti di velocità diversi. Con tale sistema le pattuglie della polizia stradale possono rilevare eventuali superamenti dei limiti di velocità e procedere, quindi, all'identificazione, attraverso gli estremi della targa rilevati sulla fotografia, del proprietario dell'automezzo, cui viene così contestata la violazione dell'articolo 103 del codice stradale.

Nel corso del 1983 sono stati svolti, soltanto sulle autostrade, complessivamente 6.641 servizi di pattuglia per il controllo del traffico pesante.

Quanto alla situazione esistente nel tratto Caianello-S. Vittore, dell'autostrada Napoli-Roma (A2), si fa presente che, nel normale disimpegno dei servizi di pattuglia, la polizia stradale ha contestato nell'anno 1983 ben 6.680 infrazioni per eccesso di velocità, 371 per sovraccarico e 310 per inosservanza di altre norme di comportamento, commesse da conducenti di veicoli pesanti.

Sempre nello stesso anno, sulla predetta arteria, sono stati rilevati 9 incidenti mortali, 74 con feriti e 169 soltanto con danni alle cose.

Fin dall'ottobre dello scorso anno, il prefetto di Caserta ha richiamato l'attenzione della Società autostrade — VI tronco di Cassino — sulla pericolosità di tale tratto autostradale, sollecitando l'adozione dei necessari provvedimenti.

Per quanto riguarda, infine, le iniziative suggerite dalla signoria vostra onorevole per elevare il livello di sicurezza della circolazione stradale, si ritiene che le stesse saranno appropriatamente tenute presenti in sede di riforma del codice della strada.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(2 agosto 1984)

COVATTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere, in relazione ad articoli apparsi sulla stampa quotidiana (« Avanti! » del 18 novembre 1983, pagina 11):

in base a quali disposizioni sono stati costituiti negli istituti di pena i cosiddetti « braccetti » e se in essi vige l'isolamento assoluto dei detenuti per 24 ore su 24;

se risulta rispondente al vero che i detenuti assoggettati a tale regime differenziato usufruiscono di una sola ora di aria al giorno, di un solo colloquio mensile e che a detenuti differenziati in precarie condizioni di salute viene rifiutato il « sopravvitto »;

se è vero che i detenuti Renato Vallanzasca, Pier Luigi Concutelli, Cesare Chiti e Giorgio Semeria, tutti ristretti nei predetti « braccetti », versano in precarissime condizioni di salute;

se è vero che i detenuti Astornia, Andraus e Franzese pesano rispettivamente chilogrammi 30, chilogrammi 50, chilogrammi 53;

se è vero che nel « braccetto » di Pianosa è interdetto finanche l'uso di apparecchi radio, di giornali e di vestiario personale. (4 - 00421)

(20 dicembre 1983)

RISPOSTA. — I cosiddetti « braccetti » sono sezioni di istituti penitenziari in cui vengono ristretti quei detenuti nei cui confronti trova applicazione il disposto dell'articolo 90 della legge n. 354 del 1975, in forma aggravata.

Attualmente funzionano solo due sezioni di tale tipo, e precisamente una presso la casa circondariale di Foggia e l'altra presso la casa circondariale di Spoleto, che ospitano complessivamente 14 detenuti.

Si tratta di soggetti che si sono resi responsabili, in istituti di pena, di gravissimi delitti contro la persona, in particolare omicidi di altri detenuti, spesso consumati con efferatezza. Tali comportamenti hanno evidenziato un elevatissimo indice di pericolosità ed hanno, quindi, imposto restrizioni alle regole di trattamento nei limiti strettamente necessari a garantire le esigenze di ordine e sicurezza e sempre, comunque, nel pieno rispetto della dignità della persona.

Ed infatti, in concreto, per questi soggetti è sospesa la partecipazione alle rappresentanze dei detenuti nella gestione di alcuni servizi interni e nell'organizzazione di attività collettive; è ammessa la corrispondenza epistolare e telegrafica solo con i prossimi congiunti, previa sottoposizione a visto di controllo; è interdetta la corrispondenza telefonica.

I recenti decreti ministeriali, che hanno prorogato l'applicazione dell'articolo 90 al 31 ottobre 1984, hanno, altresì, riconfermato che è ammessa la presenza in una stessa cella di due detenuti; è consentita la permanenza all'aria aperta per due ore al giorno in compagnia di un'altra persona; sono ammessi quattro colloqui al mese con i congiunti; è consentito acquistare, a giorni alterni, presso le imprese di mantenimento, generi alimentari non confezionati in contenitori metallici; è consentito ai detenuti tenere presso di loro quotidiani e periodici in libera vendita all'esterno, nonchè un apparecchio radio di piccole dimensioni; è consentito ricevere vestiario personale purchè privo di imbottiture.

L'esame, infine, dei diari clinici dei detenuti Renato Vallanzasca, Pier Luigi Concutelli, Cesare Chiti e Giorgio Semeria non ha evidenziato la sussistenza di precarie condizioni di salute nè relativamente al periodo cui si riferisce l'interrogazione, nè attualmente.

Del tutto rientrante nella norma risulta il peso corporeo dei detenuti Astornia, Andraus e Franzese e buone sono le loro condizioni di salute.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

(31 luglio 1984)

COVI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Ritenuto che la zootecnia italiana, grazie agli sforzi selettivi degli allevatori, nell'allevamento della razza frisona italiana di linea di sangue nord-americana, ha acquisito elevatissimi *standards* di ordine tecnico-produttivo tali da superare quelli del bestiame bovino del Nord-Europa;

considerato che le decisioni CEE in tema di quote di produzione lattiero-casearia

minacciano di vanificare detti sforzi di miglioramento del patrimonio zootecnico nazionale, scoraggiando ogni ulteriore iniziativa degli allevatori, tanto che si sta verificando sul mercato interno un'eccedenza di offerta di giovenche frisone iscritte al libro genealogico ed in grado di assicurare ottimi risultati produttivi, eccedenza che è destinata ad aumentare;

atteso che tale critica situazione può essere risolta attraverso l'esportazione di dette giovenche, che appaiono particolarmente richieste, e che, in recenti visite di delegazioni dell'Unione Sovietica è stato confermato non solo un grande apprezzamento della qualità del bestiame bovino frisone, ma anche un sostanziale interesse per i prodotti dei nostri allevamenti,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) se nei recenti accordi economici stipulati con l'URSS a seguito delle intese sul gasdotto si sia tenuto conto della possibilità di esportazione di bestiame bovino selezionato da riproduzione di razza frisona italiana;

b) se, in difetto, non si intendano promuovere ulteriori accordi per soddisfare le esigenze suindicate. (4 - 00990)

(29 giugno 1984)

RISPOSTA. — Si desidera anzitutto sottolineare che, nel corso dei ripetuti incontri a livello governativo con le competenti autorità sovietiche, da parte italiana si è da tempo attirata l'attenzione sul rilevante disavanzo a sfavore dell'Italia nel commercio con l'Unione Sovietica.

In particolare, in occasione della XIII sessione della Commissione mista per la cooperazione economica e tecnico-scientifica, svoltasi a Mosca nel dicembre 1983, è stata raggiunta un'intesa per l'adozione di idonee misure per una evoluzione più armonica ed equilibrata degli scambi italo-sovietici.

Per il conseguimento di tale obiettivo — affermato anche nel programma a lungo termine per lo sviluppo della cooperazione industriale e tecnica tra l'Italia e l'URSS per il periodo fino al 1990 (Mosca, 23 aprile 1984) — sono state, tra l'altro, fornite da parte sovietica, in occasione della firma dell'intesa sugli acquisti aggiuntivi di metano (Mosca, 23 maggio 1984), formali assicurazioni in ordine alla destinazione « ad acquisti di beni e servizi dall'Italia » degli introiti che deriveranno dalle forniture aggiuntive di gas naturale.

Nella sostanza, la parte sovietica si è impegnata a fare maggior ricorso al mercato italiano per i suoi acquisti di merci e macchinari, nonchè a ridurre gradualmente, nei prossimi anni, l'ingente *deficit* commerciale dell'Italia.

L'impegno sovietico, giova soggiungere, riguarda sia i prodotti del settore industriale che quelli del settore agricolo.

In merito all'osservanza dei princìpi contenuti nel programma a lungo termine, nonchè al rispetto degli impegni derivanti dal contratto sul gas, si procederà nel corso delle riunioni annuali delle Commissioni miste alle necessarie verifiche. In tale sede non si mancherà ovviamente di segnalare specificamente alla controparte sovietica quei prodotti ai quali, come nel caso segnalato del bestiame bovino, il mercato sovietico risulti eventualmente interessato e per quali vi sia, da parte italiana, disponibilità.

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

(7 agosto 1984)

D'AMELIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che il disegno di legge (atto Senato n. 693) per la sistemazione del personale precario della scuola prevede, all'articolo 3, « la graduale immissione in ruolo degli insegnanti in servizio non di ruolo, nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270, con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi, i quali siano in possesso dell'abilitazione, ove prescritta, ovvero la conseguano . . . »;

considerato che il disegno di legge suddetto non prevede la sistemazione in ruolo anche del personale insegnante con nomina

di durata annuale conferita dai presidi o dai direttori didattici (personale scuola materna) e che ciò, oltre a far perdurare lo stato precario della scuola, costituisce atto di ingiustizia palese nei confronti di insegnanti che assolvono egregiamente ai loro doveri;

rilevato che la stessa situazione discriminatoria potrebbe verificarsi anche nei confronti del personale non docente con nomina conferita dai presidi o dai direttori didattici;

visto che la Commissione pubblica istruzione del Senato, a larga maggioranza, intende correggere la norma,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative intenda adottare il Ministro, anche in sede di discussione in Commissione, per ovviare alla discriminazione nei confronti del personale docente e non docente della scuola con nomina conferita dai presidi o dai direttori didattici.

(4 - 00914)

(25 maggio 1984)

RISPOSTA. — In merito alla questione prospettata, sembra opportuno osservare che le supplenze conferite dai presidi e dai direttori didattici sono legate, nella maggior parte dei casi, a fattori del tutto contingenti o casuali, come la rinuncia o la decadenza, dopo il 31 dicembre, del personale già nominato dai provveditori agli studi.

Per le suddette, come per altre considerazioni debitamente valutate ed approfondite anche nelle competenti sedi parlamentari, non si è ritenuto che ai destinatari delle supplenze in parola potessero essere estesi i benefici sull'immissione in ruolo che hanno costituito oggetto delle modifiche ed integrazioni recentemente apportate alla legge 20 maggio 1982, n. 270.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(31 luglio 1984)

DIANA. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministro senza portafoglio per l'ecologia.* — In relazione al decreto 3 agosto 1983 del Ministro dell'industria, con cui è stata autorizzata la costruzione di due centrali termoelettriche a carbone ed olio combustibile nel territorio dei comuni di Tavazzano e Montanaso Lombardo per il teleriscaldamento dell'area milanese, l'interrogante chiede di conoscere:

quali criteri hanno presieduto all'emissione delle prescrizioni contro l'inquinamento atmosferico contenute nel decreto di cui in premessa e qual è la valutazione complessiva del fenomeno di inquinamento che, con la costruzione delle centrali, viene posto in essere;

come si provvederà all'approvvigionamento delle centrali e da dove verrà trasportato il carbone necessario al loro funzionamento;

quali mezzi e quali vie di comunicazione si intendono utilizzare per il trasporto del carbone e delle ceneri residue;

se non manchino previsioni specifiche per quanto concerne lo smaltimento delle ceneri prodotte dagli impianti che rappresenteranno un quinto del carbone utilizzato;

se le prescrizioni relative alla movimentazione e stoccaggio del carbone di cui all'articolo 3 del citato decreto — n. 1, lettera *a*) — non siano troppo generali se non generiche;

quali sono i costi previsti per l'impianto che dovrà collegare Milano per il teleriscaldamento;

dove verrà localizzata la centrale termica di integrazione, necessaria per evitare la dispersione del calore prodotto a Tavazzano e Montanaso Lombardo;

se sono state valutate appieno le esigenze di protezione dell'agricoltura e dell'industria casearia, nella considerazione che essa è il frutto, nel lodigiano, di un'opera che prosegue da secoli con caratteri di irripetibilità;

quali misure si sono predisposte per impedire il possibile inquinamento delle acque del Muzza e dell'Adda;

quale valore si intende attribuire agli studi tesi a dimostrare che i pur sofisticati impianti di abbattimento fumi, desolforazione, riduzione degli ossidi di azoto, smalti-

mento dei fanghi e delle ceneri, trattamento delle acque di rifiuto, non possono garantire una adeguata tutela della salute degli abitanti e dell'ambiente naturale;

se sono state adeguatamente valutate le condizioni meteoclimatiche della Valle Padana e, in particolare, del lodigiano che, nel periodo invernale, presentano continue calme di vento, nebbia ed inversioni termiche tali da impedire la dispersione delle emissioni di ossido di zolfo;

se le previsioni contenute nel citato decreto ministeriale all'articolo 3, n. 3 e n. 5, siano atte ad impedire il fenomeno delle piogge acide e quale valutazione viene data su tale possibile inquinamento anche alla luce delle direttive CEE in materia.

(4 - 00097)

(27 settembre 1983)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione della signoria vostra onorevole riguardante l'inquinamento atmosferico dovuto alle centrali termoelettriche dislocate nel territorio dei comuni di Tavazzano e Montanaso Lombardo, si richiamano le dichiarazioni rese dal sottosegretario di Stato senatore Sisinio Zito il giorno 17 luglio 1984 presso la XII Commissione industria della Camera dei deputati (Bollettino Giunte e Commissioni n. 217), in risposta ad altre interrogazioni concernenti lo stesso argomento.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

(8 agosto 1984)

DI CORATO, PETRARA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che la direzione generale della Centrale cantine cooperative, da quasi due anni, si dice, ha redatto un piano di risanamento economico-finanziario e di ristrutturazione tecnico-operativa degli opifici per le 82 cantine associate distribuite in Puglia, Basilicata e Molise;

che nel detto piano pare si preveda la ristrutturazione della distilleria di Barletta con un investimento previsionale di 6 miliardi e 300 milioni, la trasformazione della distilleria di Grottaglie in magazzino sussidiario di fabbrica e la cessione a terzi;

che, per quanto attiene il settore vinicolo, si va profilando un ampliamento dello stabilimento di Codogno, le cui capacità produttive dovrebbero passare da 150.000 a 450.000 ettolitri, con un investimento di due miliardi;

che la cantina di imbottigliamento vini di Acquaviva delle Fonti sarebbe stata ceduta in affitto ad un importante imprenditore napoletano con il canone annuo di 55 milioni;

che per il centro imbottigliamento di Corato si prevede la soppressione e l'apertura, invece, di un altro stabilimento presso la frazione di Cellammare (Bari), con una spesa complessiva, come investimento di ristrutturazione, pari a 15 miliardi, il tutto all'insaputa dei consigli di fabbrica e mettendo in serio pericolo il lavoro di centinaia di operai e di impiegati,

si chiede di sapere:

se questo piano di ristrutturazione sia stato ideato dalla Centrale cantine cooperative di Puglia gestita dall'ERSAP ed in base a quale principio, visto che lo stabilimento d'imbottigliamento di Corato, con i suoi dipendenti oggi minacciati di licenziamento, è uno stabilimento situato in una zona vinicola vocata che produce vino DOC « Castel del Monte » riconosciuto sin dal 1971, vini bianco, rosso e rosé, pregiati e richiesti, e che nella cantina si imbottigliano vini di altri comuni, anch'essi pregiati, oltre all'imbottigliamento di normali vini da pasto dei comuni pugliesi;

perchè si sia ceduta ad un privato la cantina di imbottigliamento di Acquaviva delle Fonti, come si intenda scongiurare la chiusura del centro di imbottigliamento di Corato e come si intendano assicurare lo sviluppo produttivo della Centrtale cantine cooperative ed i livelli di occupazione per tutti gli operai ed impiegati dei vari stabilimenti della Puglia e di altre regioni, considerato anche che il tasso di disoccupazione nel Sud si attesta già al 13,1 per cento.

(4 - 00829)

(8 maggio 1984)

RISPOSTA. — Premesso che la Centrale cantine cooperative di Puglia, Lucania e Molise, con sede in Bari, cooperativa di secondo grado che raggruppa le cantine cooperative sociali delle tre regioni, non è gestita dall'ERSAP, che vi ha soltanto una partecipazione azionaria e la conseguente rappresentanza nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale, da notizie avute in via del tutto informale dallo stesso ERSAP si è in grado di comunicare che l'assemblea ordinaria dei soci della Centrale cantine, con deliberazione n. 64 del 14 luglio 1983, approvò una bozza di proposta, predisposta dal consiglio di amministrazione, per un piano di risanamento economico-finanziario e di ristrutturazione tecnico-operativa degli opifici di proprietà della stessa Centrale. Il piano — salvo ulteriori verifiche da parte degli organi regionali e nell'auspicio di rendere economiche tutte le gestioni dell'azienda — dava precedenza agli investimenti occorrenti per la distilleria di Barletta, per la lavorazione del vino, ed a quella di San Pancrazio, per la lavorazione dei sottoprodotti.

La stessa assemblea rinviava ogni decisione a dopo il confronto con le organizzazioni sindacali e l'esame, da parte dell'ERSAP, per le necessarie verifiche.

Il progetto prevedeva la ristrutturazione degli opifici, la riconversione della distilleria di Grottaglie in magazzino sussidiario di fabbrica a disposizione delle altre distillerie, il mantenimento dello stabilimento di Corato per l'imbottigliamento dei vini DOC e la localizzazione in Puglia di un nuovo complesso idoneo a far superare il problema dimensionale che grava attualmente sull'impianto esistente in Corato. Detto progetto, portato all'esame dei consigli di fabbrica e dei sindacati regionali di categoria (FILIA), fu da questi ritenuto inadeguato.

Lo stesso comitato esecutivo dell'ERSAP, prima di formulare proposte da sottoporre alle decisioni degli organi regionali, ha ritenuto opportuno acquisire il parere di due consulenti esperti (un tecnico ed un amministrativo) ed è in attesa delle rispettive relazioni.

Per quanto riguarda il mantenimento occupazionale delle maestranze, non si profila, almeno per il momento, alcuna minaccia di licenziamento.

In ordine alla distilleria di Acquaviva, ed alla sua cessione in fitto alla ditta SODIST dei fratelli Palma, si fa presente che, sin dal mese di luglio 1983, la stessa ditta aveva proposto alla Centrale cantine una combinazione societaria per la gestione di tutte le distillerie. Nelle more della conclusione di siffatto rapporto, la medesima ditta aveva richiesto la gestione, in fitto, di una distilleria, la cui scelta cadde su quella di Acquaviva, dalla stessa ritenuta idonea per essere avviata prontamente.

Le pressioni che pervenivano dalle cantine socie, per la distillazione dei sottoprodotti e del vino giacente, per l'approssimarsi della campagna, convinsero il consiglio di amministrazione ad aderire alla richiesta.

Il contratto, stipulato il 6 settembre 1983 per la durata di tre anni e un compenso annuo di lire 55.000.000, oltre al rimborso di tutte le spese relative alle assicurazioni, alla luce, al telefono, all'acqua, alla forza motrice e alle paghe del personale (15 operai e 2 impiegati), oltre gli oneri assicurativi e previdenziali, fu contestato dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Dopo non brevi trattative si addivenne ad una transazione, stipulata innanzi al pretore di Acquaviva, con la quale la validità della durata era ridotta, improrogabilmente e senza ulteriore rinnovo, al 30 aprile 1985, con la esplicita indicazione che il contratto stesso si risolverà di diritto nel momento in cui le autorità competenti avranno disposto, a favore della Centrale cantine, i finanziamenti per la pratica attuazione del piano definitivo di ristrutturazione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(9 agosto 1984)

DI CORATO, PETRARA. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che è diffusa una profonda preoccupazione tra i lavoratori delle « Acciaierie

tubificio meridionali » di Bari, determinatasi in seguito al mancato piano nazionale tubi, attività fondamentale svolta da detta azienda, e all'accordo FIT-Ferrotubi-Dalmine, gli interroganti chiedono di sapere:

se nell'accordo succitato sia inserita la ATM di Bari, ai fini della difesa dei livelli occupazionali essendo in gioco una delle strutture industriali esistenti nel Mezzogiorno;

se esistono eventuali richieste da parte della proprietà aziendale per l'utilizzo della legge n. 46, ciò che comporterebbe gravi ripercussioni nei livelli d'occupazione e porterebbe all'abbattimento di impianti industriali ancora validi ai fini del processo di attività produttiva.

Gli interroganti chiedono, infine, al Ministro un incontro con i sindacati e le maestranze della ATM prima dell'assunzione di eventuali decisioni in merito.

(4 - 00879)

(22 maggio 1984)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione delle signorie loro onorevoli circa la situazione della società ATM — « Acciaierie tubificio meridionali » — di Bari, si informa che a questa Amministrazione non risulta che esista attualmente un'intesa, tra la società Dalmine e l'azienda barese, per un inserimento di quest'ultima nell'accordo produttivo e commerciale della FIT-Ferrotubi con la Dalmine.

Tale accordo non preclude tuttavia alla FIT-Ferrotubi di ricercare forme di collaborazione con le aziende suddette.

Per rispondere poi al secondo quesito delle signorie loro onorevoli, si fa presente che l'ATM di Bari non ha in corso, attualmente, alcuna richiesta, ai sensi della legge n. 46 del 17 febbraio 1982, per lo smantellamento dell'azienda.

Si rende noto peraltro che l'Assessorato all'industria della Regione Puglia ha elaborato una proposta al piano nazionale tubi fatta propria dalla Giunta regionale. La Giunta ha deliberato infatti di assumere tutte le iniziative, nelle sedi opportune, affinchè il piano tubi pugliese sia oggetto di una specifica trattativa con il Governo, al fine di ottenere che nel piano nazionale tubi le esigenze pugliesi del settore vengano tenute nel debito conto, per salvaguardare gli attuali livelli produttivi ed occupazionali. Tale decisione regionale ha ovviamente trovato il pieno consenso delle locali forze politiche e sindacali.

Si assicura, infine, che la situazione dell'ATM di Bari è attualmente seguita da questo Ministero.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

(2 agosto 1984)

FABBRI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se non ritenga di dover intervenire con la necessaria fermezza perchè sia data esecuzione all'impegno più volte assunto, anche nelle passate legislature, in risposta alla segnalazione dell'interrogante, di provvedere alla installazione di un idoneo ripetitore sul monte Sillara, onde consentire la ricezione delle trasmissioni televisive in tutta la zona dell'alta Val Parma, con particolare riguardo al comune di Corniglio.

Si fa presente che la ricezione è nulla o costantemente disturbata ed imperfetta, quando invece le popolazioni che vivono in questa zona dell'Appennino parmense pagano regolarmente il canone.

Si rileva, infine, che si tratta di una decisione che serve a ridurre lo stato di emarginazione in cui versano le popolazioni locali, che vivono e lavorano, anche ad alta quota, in questa area appenninica.

(4 - 00848)

(9 maggio 1984)

RISPOSTA. — Al riguardo occorre tener presente che, a norma di convenzione, la RAI è tenuta ad estendere le prime due reti televisive fino a consentire la ricezione dei programmi alle località con popolazione non inferiore ai 900 abitanti.

In tale quadro, purtroppo, non rientrano le località alle quali l'interrogazione intende

riferirsi, le quali sono tutte di limitata consistenza demografica.

Ad ogni modo, premesso che a Corniglio la ricezione è assicurata da due ripetitori realizzati e gestiti da privati, va tenuto presente che la RAI, avvalendosi di quanto è previsto dall'articolo 14 della legge di riforma (14 aprile 1975, n. 103), interviene anche al di là degli obblighi di convenzione, semprechè gli enti locali interessati concorrano in qualche modo, ponendo a disposizione della concessionaria almeno le principali infrastrutture, quali il terreno per la costruzione degli impianti, i supporti per le antenne, la strada di accesso, gli elettrodotti, eccetera.

A tal fine possono essere stipulate apposite convenzioni a seguito delle quali la RAI, anche in relazione alle disponibilità dei piani di investimento aziendali, terrà nel dovuto conto le richieste provenienti dagli enti locali competenti, in modo da soddisfare, per quanto possibile, le giuste esigenze delle popolazioni interessate.

Per quanto, infine, concerne il canone di abbonamento, si fa presente che, a norma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, il canone stesso è dovuto per la semplice detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radiodiffusioni, indipendentemente dalla quantità e dalla qualità dei programmi che si riesce a captare.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

(10 agosto 1984)

FABBRI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'interno.* — Per avere dettagliate notizie in ordine ai programmi in corso di attuazione da parte delle aziende a partecipazione statale, rivolti ad estendere la rete di servizio per la fornitura del gas metano sull'intero territorio nazionale, raggiungendo anche le aree interne e periferiche.

In particolare, si chiede di conoscere quali siano i programmi rivolti ad estendere la metanizzazione nelle fasce collinari e montane, allo scopo di contribuire alla rivitalizzazione di tali zone, favorendo le attività artigianali ed imprenditoriali già localizzate in dette aree e stimolando nuovi investimenti produttivi.

Si chiede, altresì, di conoscere se non si ritenga opportuno promuovere incontri con l'Unione nazionale dei comuni ed enti montani (UNCEM) per concertare tempi e priorità degli investimenti diretti alla predetta espansione della metanizzazione, prevedendo anche — d'intesa con la Cassa depositi e prestiti — un piano finanziario per consentire ai comuni montani la necessaria disponibilità di risorse, sia pure nell'ambito di programmi graduali.

Si fa presente che l'estensione della rete del metano alle aree collinari e montane è un importante obiettivo sociale, sia per garantire a chi risiede e lavora nelle zone svantaggiate una qualità della vita non dissimile da quella di quanti vivono nelle aree urbane, sia per concorrere in questo modo a frenare ogni ulteriore spinta allo spopolamento.

(4 - 00883)

(22 maggio 1984)

RISPOSTA. — La rete dei metanodotti della SNAM al 31 dicembre 1983 serviva 1.835 comuni, per complessivi 31.930.000 abitanti, pari al 58,5 per cento del totale della popolazione in Italia, Sardegna esclusa, di 54.500.000 abitanti.

I piani in corso di realizzazione consentiranno di estendere il servizio del gas ad oltre 35.000.000 di abitanti, pari al 72 per cento della popolazione. Sul più lungo termine, tale percentuale è destinata a crescere fino a superare l'80 per cento.

Per quanto riguarda le fasce collinari e montane, al 31 dicembre 1983 risultano serviti 258 comuni facenti parte delle comunità montane, con 7.700.000 abitanti, pari al 41 per cento del totale residente in tutte le comunità montane, Sardegna esclusa.

I piani di medio termine porteranno tale percentuale a circa il 50 per cento. Sul più lungo termine la percentuale potrà raggiungere il 60 per cento.

La SNAM sta operando per rendere più capillare la rete dei metanodotti, e molte

iniziative interessano aree collinari e montane, quali, ad esempio, la Valle d'Aosta, la val Camonica, il meranese, l'altopiano di Asiago, il bellunese e il feltrino, la val Tresinaro nell'Appennino reggiano, la valle del Serchio, la val di Nievole, la val di Chiana, il Mugello, le valli marchigiane, l'orvietano e l'alto Lazio.

Per quanto riguarda il Mezzogiorno, gran parte degli adduttori secondari compresi nel programma di metanizzazione si sviluppano in zone collinari o montuose.

Infine, l'ENI ha fatto presente che la consociata SNAM è disponibile ad incontrare i rappresentanti dell'UNCEM, come auspicato nella interrogazione della signoria vostra onorevole.

Il Ministro delle partecipazioni statali
DARIDA

(8 settembre 1984)

FLAMIGNI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se è vero:

1) che il suo Ministero, tramite l'Ambasciata d'Italia a Mogadiscio, ha trasmesso al Governo somalo, a metà novembre 1983, la lista di sei candidati al concorso per il piano regolatore della Capitale richiedendone l'approvazione e avvertendo che, in caso di mancata risposta entro 15 giorni (scadenza 30 novembre 1983), tale mancata risposta sarebbe stata interpretata come approvazione della lista dei candidati prescelti e come approvazione a procedere ad ulteriore concorso;

2) che in data 29 novembre 1983 il Governo della Repubblica di Somalia ha inviato una lettera chiedendo di avere i documenti che le sei società prequalificate per il piano regolatore di Mogadiscio hanno consegnato al Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo agli effetti del concorso come prescritto nel bando;

3) che il Dipartimento ha risposto ribadendo la richiesta di approvazione della lista dei sei senza trasmettere i relativi documenti.

(4 - 00693)

(13 marzo 1984)

RISPOSTA. — 1) Il meccanismo procedurale previsto dal Regolamento di esecuzione dell'Accordo di cooperazione italo-somalo del 7 aprile 1983 individua — relativamente alla scelta del contraente incaricato di attuare iniziative di cooperazione — la competenza delle autorità somale « in consultazione con il Dipartimento » per quanto concerne i crediti di aiuto e la competenza di quest'ultimo « in consultazione con il Ministero somalo della pianificazione » per quanto concerne i doni.

Il piano regolatore di Mogadiscio rientra nella categoria « doni ».

Da parte italiana l'espressione « consultazione » è finora stata interpretata nel senso di lasciare alla parte meno direttamente competente la facoltà di eccepire su uno o più nominativi delle società prequalificate in ordine alla possibilità che le stesse figurassero tra quelle non gradite dalla controparte per motivi di sostanza. Non appariva infatti ammissibile alterare la situazione di concorrenzialità e di pari trattamento delle società italiane prevista dalla procedura concorsuale se non in presenza di eventuali ragioni effettivamente ostative avanzate da parte somala o da parte italiana sulla base di una specifica e negativa conoscenza pregressa.

In base a tale impostazione il Dipartimento, dopo aver effettuato la gara di prequalificazione tra i 22 concorrenti presentatisi a concorrere per il piano regolatore di Mogadiscio, inviò alle autorità somale, tramite la nostra Ambasciata in quella capitale, in data 14 novembre 1983, la lista dei sei candidati selezionati. Considerate la rapidità con cui appariva possibile realizzare una verifica e l'esigenza di dare celere attuazione all'iniziativa conformemente alle aspettative somale, chiese di ricevere eventuali riserve motivate entro il 30 novembre successivo.

2) In data 29 novembre le autorità somale segnalarono di non essere in grado di esprimere un parere e chiesero di entrare in possesso dei *curriculum* delle sei ditte prequalificate e delle informazioni acquisite nel corso della gara di prequalificazione.

3) Sebbene la richiesta non apparisse sufficientemente motivata, non essendo collegata con la controdeduzione di elementi negativi pregressi, da parte italiana si provvedeva ugualmente, in data 20 dicembre 1983, a trasmettere le schede riepilogative sui sei raggruppamenti costituiti fra strutture universitarie e società di consulenza o studi professionali ritenuti dalla commissione esaminatrice meritevoli di essere invitati a partecipare alla gara di aggiudicazione finale.

Per venire incontro alle esigenze rappresentate dalle autorità somale, il termine originario del 30 novembre 1983 veniva fatto quindi slittare fino al momento in cui la parte somala fosse stata in grado di esprimere un giudizio.

In data 16 gennaio 1984 la nostra Ambasciata a Mogadiscio comunicava il parere positivo del Governo somalo sui nominativi prescelti.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
RAFFAELLI

(4 agosto 1984)

FLAMIGNI. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per conoscere se, dopo l'incidente aereo avvenuto il 13 marzo 1984 in Piemonte, in cui ha trovato la morte il generale Mario Sateriale assieme ad altri tre appartenenti all'Arma dei carabinieri, le indagini vengono condotte anche nei confronti di ipotesi di cause dolose, in considerazione dell'impegno profuso dal generale Sateriale nella lotta contro la mafia in Sicilia e per l'analogia dell'incidente con altri, mai chiariti, in cui hanno trovato la morte altri ufficiali dei carabinieri.

(4 - 00709)

(15 marzo 1984)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministero dell'interno.

Sulle cause dell'incidente richiamato dall'onorevole interrogante sono in corso inchiesta giudiziaria da parte della Procura della Repubblica di Pinerolo e altra inchiesta tecnico-amministrativa, affidata alla 1ª Regione aerea di Milano.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(3 agosto 1984)

FONTANARI, FOSSON. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso che la produzione di alcool etilico da utilizzare come additivo nella benzina potrebbe presentare vantaggi economici ed ecologici e che la categoria dei distillatori si è dichiarata disponibile a dare il suo contributo anche al di fuori degli schemi produttivi tradizionali, gli interroganti chiedono di conoscere se siano allo studio provvedimenti per facilitare la sostituzione nelle benzine del piombo tetraetile, quale antidetonante, con l'alcool etilico, in armonia con le direttive comunitarie CEE, con evidente contributo al risanamento ambientale ed ecologico e come importante occasione per l'utilizzazione di prodotti agricoli altrimenti destinati alla distruzione e di eventuali nuove colture.

(4 - 00856)

(22 maggio 1984)

RISPOSTA. — Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha allo studio progetti per utilizzare le eccedenze di alcool giacenti presso i depositi dell'AIMA.

Uno di questi progetti riguarda l'utilizzazione dell'alcool come additivo antidetonante nei carburanti, in parziale sostituzione del piombo tetraetile, con evidenti vantaggi anche dal punto di vista ecologico. La sostituzione del piombo non può però essere totale, perchè comporterebbe l'uso di una percentuale di alcool tale da richiedere modifiche ai motori.

Tenendo presente che è allo studio della CEE una direttiva che regoli la materia in modo uniforme per tutti i Paesi membri, nel frattempo i vari Governi interessati si stanno muovendo per valutare i problemi tecnici e le convenienze economiche che il procedimento in discorso comporterebbe.

La prima questione da risolvere riguarda il trattamento cui sottoporre l'alcool, prima di poterlo miscelare con la benzina, per eliminare quasi completamente l'acqua. Questo problema è stato affrontato sia con distillatori tradizionali che con industrie petrolchimiche, ed è stato quasi ultimato uno studio sulle tecniche di attuazione e sui costi di tale procedimento di disidratazione.

Il secondo punto esaminato riguarda il modo di immettere l'alcool, così trattato, nei carburanti.

Circa i costi delle operazioni di miscelazione, ed anche per la valutazione dei problemi concernenti la distribuzione, è in corso di definizione uno studio, svolto in collaborazione con l'ENI (AGIP-Petroli).

Tuttavia, non sembra possibile che un unico operatore petrolifero, nel caso specifico l'ente di Stato, provveda da solo allo smaltimento delle eccedenze, ma sarebbe opportuno il coinvolgimento di tutti gli operatori del settore.

È da aggiungere che l'uso di etanolo nei carburanti non è in concorrenza con l'impiego di altri composti ossigenati — metanocolo, alcoli superiori, MTBE (metil-terbutil-etere), eccetera — ma si può ritenere che esista spazio per tutti questi prodotti.

Oltre alla miscela con la benzina, sono già disponibili interessanti studi per l'impiego di etanolo in miscela con gasolio per motori diesel. Questo solo fatto allargherebbe notevolmente la possibilità di impiego dell'etanolo stesso.

Ma ciò che ora va attentamente valutato è piuttosto la convenienza economica di tutta l'operazione.

A questo proposito, sembra opportuno rilevare che non si tratterebbe, una volta elaborato un progettto che renda possibile la utilizzazione dell'alcool nel modo indicato, di dare esclusivamente soluzione al problema delle eccedenze di vino, ma occorrerebbe attuare, in seguito, una politica agricola di sviluppo di altre colture alcoligene e di valorizzazione di sottoprodotti, che consenta la continuità nel tempo.

Da tutto ciò si deduce che l'operazione di sottrazione del piombo tetraetile e di miscelazione degli alcoli non potrà che avvenire con la necessaria gradualità.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(9 agosto 1984)

FOSCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso che, in data 5 settembre 1980, il comune di Rimini, con sua nota n. 1131, rivolgeva un quesito al Ministero, Direzione generale pensioni di guerra, al fine di sapere se il dipendente comunale Urbinati Mario, che fruisce di un assegno per invalidità, aveva diritto al riconoscimento della qualifica di invalido di guerra ed ai relativi benefici, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 336 del 1970;

constatato che da allora non sono giunte notizie,

l'interrogante chiede di avere una risposta in merito.

(4 - 00886)

(22 maggio 1984)

RISPOSTA. — La nota del comune di Rimini n. 1131, del 5 settembre 1980, non risulta acquisita al fascicolo pensionistico numero 9092168/NG, riguardante il signor Mario Urbinati.

A seguito dell'intervento della signoria vostra onorevole e dell'acquisizione della nota di sollecito n. 1485, del 3 dicembre 1981, inviata dallo stesso comune — nota che, essendo stata indirizzata erroneamente in via Cristoforo Colombo n. 44, anzichè in via Casilina n. 1, è pervenuta tardivamente alla competente Direzione generale delle pensioni di guerra — si è provveduto a comunicare al comune di Forlì, con lettera numero 9092168 del 19 luglio 1984, che il signor Mario Urbinati ha diritto al riconoscimento della qualifica di invalido di guerra in quanto è titolare di pensione di guerra di 6ª categoria dal 1° maggio 1979 a vita.

Al predetto comune è stata, inoltre, inviata copia della determinazione n. 3494260/Z del 18 settembre 1980, attestante la conces-

sione del cennato trattamento pensionistico di guerra.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
RAVAGLIA

(7 settembre 1984)

FOSCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso:

che la Direzione provinciale del tesoro di Forlì ha trasmesso alla Direzione generale pensioni di guerra, div. VIII, con nota del 3 gennaio 1977, istanza documentata, prodotta dall'orfano Piva Giuseppe, nato a Rimini il 16 marzo 1909, per la voltura in suo favore della pensione (iscrizione numero 1005/682, pos. 882.075) della quale è titolare la signora Pironi Ernesta vedova Piva;

che i vari interventi di sollecito non *hanno conseguito alcun risultato;*

che il signor Piva Giuseppe versa in particolari condizioni di bisogno, da cui potrebbe risollevarsi se gli venisse rapidamente riconosciuto dallo Stato un preciso suo diritto, che attende dal 1977,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi che hanno impedito la favorevole definizione della pratica.

(4 - 00936)

(31 maggio 1984)

RISPOSTA. — Nei riguardi del signor Giuseppe Piva, orfano maggiorenne inabile dell'ex militare Eliseo, è stata emessa, in data 28 giugno 1984, determinazione direttoriale n. 1371144.

Con il surriferito provvedimento, al predetto è stata concessa pensione indiretta di guerra nella misura intera a decorrere dal 1° gennaio 1976 (primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda) e nella misura ridotta alla metà a far tempo dal 1° luglio 1977, data sotto la quale alla sorella compartecipe, signora Agostina Piva, è stata concessa l'altra metà del cennato trattamento pensionistico, e ciò in applicazione del disposto di cui all'articolo 56 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Infatti, tale norma di legge — recepita dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 — stabilisce, tra l'altro, che, in mancanza della vedova del militare deceduto a causa della guerra, la pensione si divide in parti uguali tra gli orfani e, quando cessa il diritto di alcuno di essi, la relativa quota si consolida per intero nei superstiti.

Nel contempo, inoltre, il signor Giuseppe Piva è stato invitato a far pervenire una attestazione da cui risulti la sua posizione reddituale relativa al 1976, e ciò per l'eventuale concessione dei maggiori benefici di legge previsti per i casi di orfani maggiorenni inabili in stato di disagio economico.

La suindicata determinazione direttoriale, approvata dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 12 luglio scorso, è stata trasmessa, con il relativo ruolo di iscrizione n. 1055682, alla competente Direzione provinciale del tesoro di Forlì con elenco n. 21 del 21 luglio successivo, per la corresponsione degli assegni spettanti al signor Giuseppe Piva.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
RAVAGLIA

(7 settembre 1984)

FRASCA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza che i dipendenti in pensione della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, per far rispettare la normativa scaturita dal contratto collettivo nazionale di categoria del 1981, hanno dovuto intraprendere procedimenti legali, e ciò per il fatto che nel predetto istituto vige un regolamento integrativo aziendale che risale al lontano 1971 e che, nel momento presente, non ha più ragione di esistere, in quanto superato per quanto riflette sia la legislazione civilistica (articolo 18) che quella del lavoro (articoli 20 e 21), in costante fase di evoluzione, ma che il padronato di un ente morale creditizio insiste nel mantenere in vita e non sente il dovere, almeno morale, di ristrutturare su basi di più avanzata giustizia distributiva, come la vita pratica di tutti i giorni impone.

Questi i fatti:

il contratto collettivo nazionale di categoria del 1980 stabilisce per i funzionari il monte salario in 13 mensilità;

il regolamento integrativo aziendale stipulato nel 1971 — tuttora in vigore — stabilisce, invece, il monte salario in 16 mensilità, e ciò perchè all'epoca il contratto collettivo nazionale di lavoro fissava in 16 mensilità le retribuzioni dei menzionati lavoratori, mentre con decorrenza luglio 1980 venivano ristrutturate sulla base di 13 mensilità così come stabiliva il menzionato contratto collettivo nazionale di categoria.

In ragione di tale intricato contesto normativo, la Cassa di risparmio, nei riguardi dei lavoratori che dal 1981 stanno andando in pensione, nella determinazione della base pensionabile accumula tutte le singole voci costituenti la retribuzione mensile nel rapporto di 1/13 (in virtù del contratto nazionale) e solamente la voce « premio di rendimento » in rapporto ad 1/16 (in direzione del regolamento integrativo aziendale), ignorando che trattasi di un effetto indotto che non abbisogna di specifica formale modifica dell'accordo aziendale, tanto più che, malgrado le continue sollecitazioni da parte delle rappresentanze sindacali, l'amministrazione della Cassa di risparmio continua ad applicare il feudale contratto integrativo aziendale, determinando la retribuzione ai fini della entità della pensione sulla base di elementi del tutto fittizi e non corrispondenti alla reale strutturazione della retribuzione, arrecando, in conseguenza, un enorme danno economico nei confronti dei lavoratori che dal 1981 stanno andando in pensione.

A tutto ciò vi è da aggiungere che la Cassa di risparmio nei confronti dei lavoratori in pensione calcola il punto di contingenza in ragione del 75 per cento, applicando l'articolo 20 del regolamento aziendale, il quale peraltro fissa la misura iniziale della pensione al 75 per cento della retribuzione, e ignorando volutamente il contenuto dell'articolo 21 del regolamento medesimo che stabilisce il variare del costo della vita, tempo per tempo, in vigore per le retribuzioni del personale in attività di servizio (100 per cento).

Tutto ciò è ancora più grave se si considera che, nel frattempo, gli amministratori dell'istituto hanno elevato enormemente la loro indennità, hanno precostituito per sè medesimi cospicui privilegi, compiono a carico dell'istituto costosi viaggi attorno al mondo, danno luogo a comportamenti pratici non sempre coerenti con la politica di rigore alla quale oggi si richiama il Paese.

L'interrogante, in relazione a quanto sopra esposto, chiede al Ministro se non ritenga opportuno intraprendere adeguate iniziative a difesa dei legittimi interessi degli anziani ex lavoratori della Cassa di risparmio, la cui validità riposa nel dettato costituzionale che impone parità di diritti per i cittadini che vivono in uno Stato di diritto.

(4 - 00788)

(11 aprile 1984)

RISPOSTA. — Si informa la signoria vostra onorevole che, da quanto è emerso dalle indagini dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Cosenza, la situazione concernente i dipendenti in pensione della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania è di fatto quella rappresentata nell'interrogazione. A tal proposito, tra le organizzazioni sindacali di categoria e la Cassa di risparmio è in corso una trattativa intesa a modificare il regolamento integrativo aziendale nel senso più favorevole agli interessati.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(16 luglio 1984)

FRASCA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le cause reali che, domenica 27 maggio 1984, hanno determinato la morte dell'ex fante Russo Giuseppe, già in servizio militare di leva presso la caserma « Marini » — 87° battaglione motorizzato di stanza a Pistoia — mentre prestava servizio di guardia presso la polveriera « Versagge » in Grosseto.

Per sapere, altresì, dati i dubbi che obiettivamente fa nascere la versione dei fatti resa dal comando di appartenenza del sud-

detto giovane, se il Ministro non ritenga opportuno disporre una severa indagine per stabilire, in termini inequivocabili, le cause che hanno determinato lo sparo del colpo di fucile che ha attinto il Russo e per accertare la sussistenza di eventuali responsabilità.

(4 - 00933)

(31 maggio 1984)

RISPOSTA. — Sulle cause che hanno tratto a morte il giovane Giuseppe Russo sono in corso indagini da parte dell'autorità giudiziaria sulle cui valutazioni non è possibile interferire.

Sono comunque da escludere, al momento, responsabilità disciplinari a carico del personale militare in servizio presso il deposito di munizioni di Versagge (Grosseto).

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(3 agosto 1984)

FRASCA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere che seguito intende dare alla Raccomandazione n. 982, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 9 maggio 1984, sulla base di una relazione della Commissione per le questioni politiche (*Doc.* 5187), con particolare riguardo al paragrafo 15, punto 2, che raccomanda di procedere con urgenza ad un esame politico delle possibilità di ratifica della Convenzione europea per la repressione del terrorismo e, nel caso in cui questo esame si rivelasse negativo, di iniziare la ricerca delle soluzioni giuridiche sostitutive, allo scopo di pervenire alla elaborazione di meccanismi comuni a tutti gli Stati membri in materia di cooperazione internazionale contro il terrorismo.

(4 - 00934)

(31 maggio 1984)

RISPOSTA. — La Raccomandazione n. 982, relativa alla difesa della democrazia contro il terrorismo in Europa, approvata lo scorso 9 maggio 1984 dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, è stata oggetto di esame da parte dei rappresentanti dei Governi, che hanno convenuto di dibatterne i contenuti in occasione di una riunione prevista per il prossimo mese di settembre.

L'azione del nostro Governo in questo delicato settore è tesa a ricercare un'efficace cooperazione internazionale, nel quadro del rigoroso rispetto dei diritti dell'uomo. Tale azione deve tener conto anche delle tendenze emerse nel corso del dibattito parlamentare a Strasburgo, durante il quale sono state avanzate riserve alla ratifica della Convenzione da parte di alcuni Paesi membri del Consiglio d'Europa.

Va ricordato che il Consiglio dei ministri, in data 22 dicembre 1983, ha proceduto all'approvazione del disegno di legge relativo alla ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la repressione del terrorismo firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1977, nonchè di quello relativo all'Accordo per l'applicazione di quella Convenzione fra gli Stati membri delle Comunità europee firmato a Dublino il 4 dicembre 1979. Entrambi i disegni di legge si trovano all'esame del Parlamento.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
FIORET

(29 luglio 1984)

FRASCA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere da chi è attualmente abitata l'ex caserma dell'Aeronauitca nel comune di Calopezzati (Cosenza) e se ritiene equo che il suddetto edificio sia utilizzato da privati, mentre, nello stesso comune, lo Stato paga per il fitto di un locale adibito a caserma dei carabinieri la cospicua somma di lire 6.000.000 all'anno.

(4 - 00969)

(8 giugno 1984)

RISPOSTA. — Relativamente all'ex caserma dell'Aeronautica sita nel comune di Calopezzati (Cosenza) e per la quale, peraltro, il Comando dei carabinieri ha espresso il proprio disinteresse non essendo la stessa adat-

ta a soddisfare le proprie esigenze, è in corso la procedura di sdemanializzazione.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(3 agosto 1984)

GARIBALDI. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che la legge n. 118 del 1971 stabilisce (articolo 12) che ai cittadini mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18 è concessa la pensione di inabilità ove sia accertata totale inabilità lavorativa a patto che le loro condizioni economiche siano quelle stabilite all'articolo 26 della legge n. 153 del 1969;

che sempre la legge n. 118 del 1971, all'articolo 13, concede un assegno di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili di età inferiore agli anni 18, ove non deambulanti e che frequentino la scuola dell'obbligo od altro, « con le stesse valutazioni economiche previste per la concessione dell'assegno » (articolo 17, ultimo comma) da intendersi assegno mensile (articolo 13 della legge n. 118 del 1971) e quindi in presenza delle condizioni economiche di cui all'articolo 26 della legge n. 153 del 1969;

che la legge n. 18 del 1980, all'articolo 1, riconosce ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, impossibilitati a deambulare e non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, una indennità di accompagnamento senza esplicito, comunque diretto od indiretto, riferimento alle condizioni economiche del soggetto;

che per questo si è verificato un abnorme incremento di richieste di indennità di accompagnamento, ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 18 del 1980,

si chiede di conoscere:

1) se l'espressione « totalmente inabili » sia identica all'altra « totale inabilità lavorativa » (articolo 12 della legge n. 118 del 1971);

2) se l'espressione « impossibilitati a deambulare » sia identica all'altra « non deambulanti » (articolo 17 della legge n. 18 del 1971);

3) se l'espressione « non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita » sia identica all'altra « che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età » (secondo comma dell'articolo 2 della legge n. 118 del 1971);

4) se l'espressione « indennità di accompagnamento » sia identica all'altra « assegno di accompagnamento » (articolo 17 della legge n. 118 del 1971);

5) quali siano ad oggi gli oneri derivanti al bilancio dello Stato in relazione all'applicazione della citata norma per gli anni 1980, 1981, 1982 e 1983 e quali si prevedono per il 1984;

6) se il Governo non reputi opportuno, anche per evidenti ragioni di equità sociale, stabilire i limiti di reddito al di sopra dei quali l'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge n. 18 del 1980 non debba essere corrisposta.

(4 - 00458)

(24 gennaio 1984)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il rinvio all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, operato dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, per la determinazione delle condizioni economiche richieste ai fini della concessione della pensione di inabilità, dell'assegno mensile di assistenza e dell'assegno di accompagnamento, non è più attuale dopo le modifiche introdotte dall'articolo 14-*septies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, che ha elevato i limiti di reddito, abolito il cumulo con il reddito del coniuge dell'assistito e, per quanto attiene all'assegno di accompagnamento previsto dall'articolo 27 della legge n. 118 del 1971, ha introdotto il criterio del riferimento al solo reddito del minore.

Ciò premesso, non v'è dubbio che le espressioni « totalmente inabile » e « totale inabilità lavorativa », contenute, rispettivamente, nell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e nell'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, esprimono lo stesso concetto.

Sostanzialmente equivalenti sono anche le dizioni, riguardanti l'incapacità di deambulare, riportate dagli articoli 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e 17 della legge n. 118 del 1971.

Altrettanto non può dirsi per le due espressioni di cui al punto 3) dell'interrogazione.

In risposta a specifico quesito, il Ministero della sanità ha, infatti, chiarito che « per atti quotidiani della vita » — come indicato dall'articolo 1 della legge n. 18 del 1980 — devono intendersi « le azioni elementari espletate quotidianamente da una persona normale di età corrispondente e che rendono l'invalido, non in grado di compierle, bisognevole di assistenza continua ». Con circolare del 17 gennaio 1972, n. 7, lo stesso Dicastero aveva, invece, precisato che con la seconda espressione si intendeva fare riferimento a « difficoltà persistenti dei minori di anni 18, rapportate a parametri di normale integrità e sanità biologica e valutabili in termini evolutivi per interventi di riabilitazione adeguati e differenziati ».

Per conseguenza, l'indennità di accompagnamento e l'assegno di accompagnamento sono benefici distinti e alternativi. La prima compete indistintamente a tutti i totalmente invalidi, anche se minori, che non siano in grado di compiere da soli gli atti quotidiani della vita.

L'assegno di accompagnamento compete esclusivamente, invece, ai minori di anni 18 riconosciuti non deambulanti, che non sono in grado di svolgere compiti e funzioni propri della loro età, frequentano la scuola dell'obbligo, corsi di addestramento o centri ambulatoriali, e non sono ricoverati a tempo pieno.

Inoltre, mentre per l'indennità di accompagnamento si prescinde dalla valutazione delle condizioni economiche degli interessati, queste rappresentano un requisito indispensabile per la concessione dell'assegno di accompagnamento.

Quanto agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della legge 11 febbraio 1980, n. 18, l'unito prospetto contiene, in relazione a ciascuno degli anni indicati, il numero degli assistiti, l'importo mensile dell'indennità di accompagnamento e l'ammontare annuo complessivo:

Anno	Numero	Importo mensile	Importo x 12 mensilità
1980 . . .	520	120.000	748.800.000
1981 . . .	30.062	180.000	64.933.920.000
1982 . . .	80.981	232.000	242.155.104.000
1983 . . .	137.710	288.000	475.925.760.000

Per l'anno in corso è previsto un onere finanziario di lire 614.165.760.000 per l'erogazione di detto beneficio a 177.710 persone.

In uno schema di disegno di legge, concernente il riordinamento delle prestazioni economiche dello Stato ai minorati civili, predisposto da questo Ministero e attualmente in fase di concerto con gli altri Dicasteri interessati, è contenuta la previsione secondo la quale hanno titolo alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento soltanto coloro che percepiscono un reddito non superiore al doppio del limite di reddito stabilito per la concessione della pensione di invalidità.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(28 luglio 1984)

GHERBEZ, BATTELLO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso e constatato:

che nella frazione di Flumignano (Talmassons, Udine) non esiste un ufficio postale e che nella stessa frazione e nella vicina Flambro sono stati soppressi recapiti che si sono dimostrati efficienti e funzionanti, mentre a S. Andrat del Cormor non esiste nessun tipo di servizio;

che a Flumignano è stata realizzata una zona di insediamenti produttivi su una superficie che si estende su 150.000 metri quadrati e che in tali insediamenti sono dislocati anche lavoratori di altre città, per cui sia per gli stessi, sia per il buon funzionamento delle nuove aziende, si rende

indispensabile l'esistenza di un ufficio postale *in loco;*

che l'Amministrazione comunale di Talmassons ha già determinato all'uopo un investimento di 10.400.000 lire, come da decisioni prese con l'Amministrazione postale;

che si rende perciò incomprensibile il recente rifiuto della Direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni di Trieste, dal 16 aprile 1984, di istituire un ufficio postale nella frazione di Flumignano, sopra menzionata, ufficio che potrebbe egregiamente servire anche alle esigenze delle località viciniori,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro intende intervenire presso la Direzione compartimentale di Trieste per sollecitare la stessa a recedere dalla posizione presa e perchè corrisponda alle impellenti esigenze della popolazione interessata, istituendo l'atteso ufficio postale a Flumignano.

(4 - 00988)

(27 giugno 1984)

RISPOSTA. — Al riguardo si significa che l'Amministrazione — in adesione al generale indirizzo di contenimento della spesa pubblica — subordina l'istituzione di nuovi uffici postelegrafonici all'esistenza di particolari condizioni che tengono conto dell'entità demografica della zona da servire (almeno 5.000 abitanti), del numero degli utenti titolari di pensione ivi residenti, della distanza della località dall'ufficio viciniore (non inferiore a chilometri 3), della prevedibile entità delle operazioni che verranno richieste (1.000 punti), dell'intervento del comune nelle spese per la fornitura dei locali, dell'arredamento, eccetera.

Ciò premesso, si fa presente che dalle risultanze degli accertamenti esperiti *in loco* è emerso che gli abitanti da servire nella frazione di Flumignano sono 1.223, il punteggio presumibile è di 804 punti e la distanza tra detta località ed il più vicino ufficio è di chilometri 1,950, dati, questi, che sono risultati nettamente inferiori a quelli giudicati necessari per l'istituzione di un nuovo ufficio postale.

Per quanto concerne poi l'affermazione secondo cui il comune di Talmassons avrebbe deliberato un « investimento di lire 10.400.000 » per l'istituendo ufficio postale, si ritiene che le signorie loro onorevoli abbiano inteso riferirsi alla somma che l'Amministrazione comunale sarebbe stata disposta ad erogare nell'eventualità che la pratica si fosse risolta positivamente.

In merito, infine, alla rappresentata situazione delle frazioni di Flumignano e Flambro, si comunica che la soppressione dei servizi di ricevitoria è stata attuata a seguito della riorganizzazione dei servizi di recapito disposta, fin dal 1980, dai competenti organi di questa Amministrazione, al fine di rendere più economico e funzionale il servizio medesimo.

Nelle località surricordate, infatti, il servizio di cui sopra è stato assicurato tramite la concomitante istituzione di due nuove zone di recapito (2ª e 3ª zona) presso l'ufficio di Talmassons che, inoltre, serve anche la frazione di S. Andrat del Cormor, non solo per quanto riguarda il recapito degli effetti postali, ma anche per ogni altro tipo di operazione.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

(6 settembre 1984)

GIANOTTI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — In seguito all'ordinanza del sostituito procuratore della Repubblica di Torino, che ha vietato l'ingresso degli studenti alla rappresentazione del « Gargantua » nella versione preparata da Azio Corghi e Augusto Frassinetti in programmazione al Teatro Regio di Torino;

manifestando viva sorpresa per il ricorso, da parte del magistrato, ad una norma desueta e in relazione ad uno spettacolo serio e interessante,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga di presentare urgentemente in Parlamento una proposta di modifica della legge n. 161 del 21 aprile 1962 che prevede (articolo 11) modalità farragi-

nose ed arcaiche per l'ammissione dei minori agli spettacoli teatrali.

(4 - 00864)

(22 maggio 1984)

RISPOSTA. — In relazione alla interrogazione in oggetto si fa presente che lo schema di disegno di legge elaborato da questo Ministero in materia di revisione cinematografica e teatrale è stato diramato per il concerto delle Amministrazioni interessate e la successiva approvazione del Consiglio dei ministri.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo
FARAGUTI

(9 agosto 1984)

GIANOTTI, BERLINGUER. — *Al Ministro dell'interno.* — In seguito a segnalazioni pervenute da varie località italiane (dal Piemonte, dalla provincia di Latina, eccetera) relative ad indagini che i comandi dei carabinieri starebbero svolgendo nei luoghi ove si è svolto il *referendum* autogestito sui missili e nei comuni dichiaratisi « zona denuclearizzata », si chiede se il Ministro (o altri per lui) abbia dato disposizioni in merito e, in questo caso, in base a quali norme di legge tali disposizioni siano state date.

Si chiede, altresì, sempre in caso affermativo, se non si ravvisi il carattere intimidatorio che simili atti assumono nei confronti dei comitati della pace e delle Amministrazioni locali.

(4 - 00907)

(24 maggio 1984)

RISPOSTA. — Questo Ministero non è a conoscenza di disposizioni impartite all'Arma dei carabinieri per lo svolgimento di indagini sui *referendum* autogestiti sui missili nei comuni dichiaratisi « zona denuclearizzata ».

Risulta, peraltro, che il Comando generale dell'Arma ha di recente chiesto ai dipendenti reparti elementi informativi sul pacifismo nei suoi vari aspetti.

L'acquisizione dei suddetti dati — effettuata nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Arma dei carabinieri, volta, fra l'altro, a conoscere e a fornire alle autorità di Governo notizie su fenomeni di interesse nazionale — non presuppone espressa autorizzazione di legge e, in ogni caso, non riveste alcun carattere intimidatorio.

Si soggiunge, comunque, che nella maggior parte dei casi tali elementi conoscitivi sono stati ampiamente divulgati dagli stessi promotori attraverso gli organi di stampa e mediante diffusione di ciclostilati.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(24 agosto 1984)

GIANOTTI, LIBERTINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali ragioni ostino all'emanazione dell'atto amministrativo, in applicazione della convenzione internazionale, che attivi l'autoporto di Susa, essenziale al traffico merci che attraversa il traforo del Frejus.

Si ricorda che la Regione Piemonte ha investito nell'autoporto 7 miliardi di lire, il cui ammortamento è possibile solo dal momento dell'attivazione che consente l'esazione del pedaggio.

Si ricorda, inoltre, che un anno fa il medesimo autoporto fu « inaugurato » dall'allora ed attuale Ministro dei lavori pubblici, onorevole Nicolazzi, i cui interessi elettorali ne hanno evidentemente annebbiato il doveroso senso della carica e la serietà di comportamento.

(4 - 00865)

(22 maggio 1984)

RISPOSTA. — L'Amministrazione finanziaria è giunta nella determinazione di istituire una sezione doganale presso l'autoporto di Susa, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni doganali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Al fine di dare pratica attuazione a tale determinazione, la competente Direzione generale delle dogane ha interessato il com-

partimento doganale di Torino affinchè si proceda, d'intesa con la società Consusa, alla esatta individuazione dei locali, delle strutture e delle aree di sdoganamento da locare all'Amministrazione doganale, nonchè alla determinazione del canone di locazione da corrispondere.

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(30 agosto 1984)

GIURA LONGO, VALENZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che in data 17 febbraio 1984 il Ministro ha emesso provvedimento di sospensione cautelare contro i professori Rocco Zagaria e Francesco Morgese, rispettivamente presidi del liceo scientifico « Dante Alighieri » e dell'istituto magistrale « Tommaso Stigliani » di Matera, essendo in corso nei loro confronti un'azione giudiziaria per vari reati, tra cui quello di truffa ai danni dello Stato;

che in data 26 marzo 1984 sono stati inopinatamente sospesi gli effetti del provvedimento per il professor Rocco Zagaria, che ha così potuto riprendere regolarmente il servizio,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) quali fatti nuovi hanno consigliato il Ministro a sospendere — peraltro solo parzialmente — il provvedimento adottato nel febbraio scorso, ed in base a quali accertamenti amministrativi;

2) quale esito ha avuto l'indagine amministrativa effettuata a suo tempo, anche autonomamente rispetto a quella attivata in sede giudiziaria;

3) quali provvedimenti ulteriori il Ministro intende assumere in relazione alla vicenda, soprattutto in considerazione del fatto che la contraddittorietà del comportamento ministeriale ha creato un inopportuno disorientamento negli ambienti locali, sia scolastici che giudiziari, potendo essere interpretata anche come indiretta pressione sulla Magistratura.

(4 - 00831)

(8 maggio 1984)

RISPOSTA. — In ordine all'interrogazione in oggetto, si fa presente che, nei confronti dei professori Francesco Morgese e Rocco Zagaria, presidi rispettivamente dell'istituto magistrale « Stigliani » e del liceo scientifico « Dante Alighieri » di Matera, questa Amministrazione, con decreto ministeriale del 3 febbraio 1984, ha ritenuto di dover disporre la sospensione cautelare dal servizio, in applicazione dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (richiamato dall'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417).

Successivamente, a seguito dell'istanza di riammissione in servizio presentata dal professor Zagaria, l'Amministrazione, nel procedere ad un attento riesame degli atti, ha rilevato che nei fatti imputabili al predetto non si ravvisano in effetti elementi atti a concretare, in via preventiva o cautelativa, una condizione di gravità tale da giustificare il mantenimento della sospensione per tutto il tempo necessario alla definizione del procedimento penale.

Questo Ministero, quindi, tenuti anche presenti i positivi precedenti di servizio del professor Zagaria, ha emesso nei suoi confronti provvedimento di riammissione in servizio.

Si può, tuttavia, assicurare che la questione, per la quale è stata anche disposta indagine amministrativa, continuerà ad essere seguita per ogni eventuale ulteriore provvedimento che dovesse rendersi necessario.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(31 luglio 1984)

GRADARI, MARCHIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, delle finanze e di grazia e giustizia.* — Premesso:

che sono note le vicende del fondo immobiliare « Europrogramme » diretto dal finanziere Bagnasco;

che quest'ultimo risulta essere provvisto di passaporto venezuelano;

che la recente decisione di sospendere le operazioni di riscatto, adottata dalle competenti autorità svizzere, conferma le gravi preoccupazioni sulle sorti del fondo e, di conseguenza, sulle sorti dei risparmi effettuati da ben 75.000 risparmiatori italiani;

che risulta, altresì, che un gruppo di sottoscrittori italiani (di Genova) hanno già presentato denuncia di truffa nei confronti degli organizzatori del fondo all'autorità giudiziaria elvetica;

che risulta incomprensibile il contrasto fra le dichiarazioni del ministro Goria e quelle del sottosegretario Fracanzani in ordine alla posizione del Governo italiano rispetto alle vicende del fondo;

che sembra, inoltre, assurdo condizionare l'attuale progetto di legge in discussione al Senato sui fondi immobiliari al tentativo di salvataggio del fondo « Europrogramme », dovendo il suddetto progetto di legge essere stilato in funzione di giuste esigenze generali e non in vista del salvataggio di un singolo finanziere di incerta nazionalità;

che, d'altra parte, il predetto tipo di salvataggio non arrecherebbe alcun vantaggio ai risparmiatori del fondo immobiliare « Europrogramme » in quanto l'eventuale conversione in azioni comporterebbe la immediata liquidazione in borsa delle azioni stesse, con contestuale crollo delle quotazioni;

che il Presidente Craxi non ha dato ragione del perchè e dei risultati della riservata riunione appositamente convocata a Palazzo Chigi,

tutto ciò premesso, gli interroganti chiedono di sapere:

1) quale sia la posizione ufficiale del Governo italiano sul problema dell'« Europrogramme »;

2) se i Ministri competenti non ritengano di predisporre idoneo provvedimento, d'intesa con le autorità svizzere, atto a « commissariare » tutte le attività del fondo « Europrogramme » e del finanziere Bagnasco in Italia, al fine di procedere ad un graduale rimborso, giurisdizionalmente garantito, delle quote ai sottoscrittori italiani;

3) se non ritengano, altresì, di fugare, con idoneo comunicato, le ricorrenti voci, diffuse negli ambienti finanziari, secondo le quali il menzionato tentativo di salvataggio verrebbe effettuato, come per la vicenda Sindona, sotto il pretesto del salvataggio dei piccoli risparmiatori, ma in realtà per salvare solamente il gruppo finanziario Bagnasco che, in cambio, avrebbe assicurato apporti economici ad alcuni gruppi politici.

(4 - 01019)

(11 luglio 1984)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione delle signorie loro onorevoli giova anzitutto premettere, in via generale, che il progetto di legge, attualmente in discussione al Senato (atto n. 318), non sembra essere finalizzato al salvataggio dei fondi « Europrogramme ».

Si tratta, invero, di provvedimento che, nell'ambito della disciplina generale dei fondi di investimento immobiliare e senza alcun onere finanziario a carico del bilancio dello Stato, tende a regolamentare, con norme di carattere transitorio, l'adeguamento dei fondi immobiliari esteri alla disciplina medesima. L'adeguamento in parola appare del resto necessario allo scopo di evitare disparità di trattamento a favore dei fondi esteri ed in danno dei fondi italiani, disparità che si è già, com'è noto, verificata con l'entrata in vigore della legge n. 77 del 1983 relativa ai fondi mobiliari e che ha reso necessaria la presentazione di apposito disegno di legge (atto Senato n. 798) per la disciplina dei fondi comuni mobiliari esteri operanti in Italia.

La soluzione prospettata, anche a seguito della presentazione di apposito emendamento governativo, è in sostanza diretta, analogamente a quanto previsto per i fondi immobiliari di diritto nazionale, a rendere liquidabile l'investimento effettuato nei fondi « Europrogramme » attraverso la loro nazionalizzazione. Al riguardo, occorre comunque precisare che spetterà al Parlamento, nell'esercizio delle sue funzioni sovrane ed in piena autonomia, decidere se la soluzione prospettata debba o meno essere accolta, introducendo gli eventuali correttivi anche

alla luce degli elementi informativi acquisiti. È chiaro peraltro che nessuna attendibile previsione può essere, allo stato, formulata circa il futuro corso delle azioni di risparmio che dovrebbero essere emesse in sostituzione dei certificati di partecipazione eventualmente conferiti, dai quotisti del fondo estero, alla costituenda società immobiliare di diritto italiano. Tale corso non potrà infatti che correlarsi alla consistenza dei beni immobili che dal fondo estero dovrebbero, secondo la soluzione ipotizzata, confluire nel patrimonio della società ed al reale valore di mercato dei beni medesimi.

Circa poi i singoli punti dell'interrogazione si precisa ulteriormente:

1) la posizione del Governo italiano è volta ad assecondare una linea di comportamento improntata alla salvaguardia di interessi generali, nei limiti ovviamente consentiti dalla natura del fondo e dalla nazionalità dello stesso, tenuto conto che questo ultimo risulta, com'è noto, assoggettato alla esclusiva vigilanza delle autorità svizzere ed al relativo regime normativo esistente in quel Paese;

2) il Ministero del tesoro non dispone, allo stato, di alcun potere di « commissariamento » del fondo in parola, nè può assumere iniziative dirette a suggerire alle autorità di vigilanza elvetiche i provvedimenti da adottare nell'interesse dei risparmiatori, spettando a quelle autorità di decidere gli interventi ritenuti necessari o convenienti. Si ricorda, comunque, che la Commissione federale delle banche svizzere ha disposto, di recente, il congelamento, per un periodo di quattro mesi, delle domande di riscatto in contanti delle quote e quindi, in pratica, dell'attività del fondo;

3) le dichiarazioni rese dal rappresentante del Ministero del tesoro innanzi alla 6ª Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica il 3 luglio 1984, sembrano sufficienti a chiarire, anche per il loro carattere di ufficialità, la posizione del Governo in materia.

Il Ministro del tesoro
GORIA

(10 agosto 1984)

GROSSI, VOLPONI, GIUSTINELLI, RASIMELLI, COMASTRI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che la tradizione dell'arte tipografica in Città di Castello ha un valore culturale e storico di interesse nazionale;

che la concentrazione di tale elevatissima qualità grafica, articolata in oltre 100 tipografie, costituisce un fatto unico per l'Italia e per le sue più raffinate esigenze nel settore;

che le specializzazioni di lito-impressore e tipo-impressore sono fondamentali per il completamento di un ciclo di preparazione adeguato al livello qualitativo della grafica tifernate;

che il mantenimento e la cura della scuola grafica dell'Istituto professionale di Stato di Città di Castello non possono essere misurati con parametri puramente burocratici, indifferenti alla reale situazione sociale e culturale,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se corrisponde al vero la notizia di un provvedimento di soppressione delle specializzazioni di tipo-impressore e di lito-impressore presso l'Istituto professionale di Stato di Città di Castello;

se, nel caso ciò fosse stato disposto, non si ritenga opportuno ripristinare i suddetti corsi e salvaguardarne le relative strutture in attesa del passaggio alle Regioni della istruzione professionale, perchè non vadano irreparabilmente compromesse l'esistenza e la trasmissione della conoscenza in questo settore.

(4 - 00890)

(22 maggio 1984)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione in oggetto, si ritiene opportuno premettere che gli organici degli istituti professionali, per l'anno scolastico 1984-85, sono stati determinati, ai sensi delle disposizioni vigenti — non derogabili in via amministrativa — in relazione al numero degli alunni effettivamente frequentanti.

Per quanto concerne, in particolare, l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Città di Castello, si deve far presente che, a seguito della revisione dei suddetti organici, non è stato possibile prevedere, per

il prossimo anno scolastico, il funzionamento delle due prime classi relative alle specializzazioni di tipo-impressore e lito-impressore, in quanto il numero degli allievi, che hanno frequentato tali classi nell'anno testè concluso, è stato rispettivamente solo di 2 e 3 unità.

È stato, invece, autorizzato il funzionamento delle II e III classi per motivi di continuità didattica ed in considerazione del particolare tipo di istituto, anche se con un ridotto numero di alunni.

Ovviamente, se il numero degli iscritti alle suddette prime classi dovesse aumentare alla data del 10 settembre 1984, il Ministero non mancherà di riesaminare il caso.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(27 luglio 1984)

LA VALLE. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per chiedere:

per quali motivi il 16 gennaio e il 12 marzo 1984 alcuni aderenti al Comitato per la pace e il disarmo di Catania, che in suolo pubblico distribuivano un volantino dal titolo « Il servizio militare non dura solo un anno » che riassumeva le norme di legge relative al diritto all'obiezione di coscienza, siano stati non soltanto identificati, ma tradotti nella locale caserma dei carabinieri e lì a lungo trattenuti con i volantini sequestrati;

se non ritenga che l'intervento di tre « volanti » dei carabinieri per un'azione di volantinaggio effettuata da sei cittadini, tra cui il segretario nazionale della Federazione giovanile evangelica italiana e un rappresentante della comunità cattolica dei santi Pietro e Paolo (Catania), che era stata peraltro annunciata con lettera al questore di Catania con notevole margine di preavviso, rappresenti un atto di intimidazione ed un'inammissibile violazione del diritto di espressione sancito dalla Costituzione.

(4 - 00754)

(4 aprile 1984)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministero della difesa.

Il 16 gennaio e il 12 marzo 1984 alcuni aderenti al Comitato per la pace ed il disarmo di Catania distribuivano a giovani che si recavano presso la caserma « Sommaruga » per essere sottoposti a selezione attitudinale dei volantini dal titolo « Il servizio militare non dura solo un anno » e recanti la parola « disobbediamo ».

Nel corso dei servizi di vigilanza, predisposti per l'occasione, militari dell'Arma dei carabinieri disponevano l'accompagnamento in caserma, per l'identificazione, di sei persone sprovviste di documenti; nella stessa sede verificavano anche la conformità dei volantini alle vigenti norme sulla stampa.

Al termine degli accertamenti i giovani venivano rilasciati.

Non risulta che la Procura della Repubblica di Catania, informata dei fatti, abbia adottato alcun provvedimento, nè che le forze dell'ordine, nella circostanza, abbiano agito in modo intimidatorio.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(31 agosto 1984)

MARCHIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati presi — ed in particolare se siano stati immediatamente allontanati dall'Italia — nei confronti dei « gorilla » della signora Barbra Streisand, che hanno aggredito e malmenato, il 27 marzo 1984, a Roma, in via Bocca di Leone, il fotografo Rino Barillari nell'esercizio delle sue funzioni, svolte nel rispetto del diritto all'immagine e della libertà di stampa.

(4 - 00759)

(4 aprile 1984)

RISPOSTA. — Alle ore 19,30 circa del 27 marzo 1984 il fotografo Saverio Barillari denunciava all'equipaggio di una volante della Questura di Roma che, poco prima, mentre tentava di fotografare in via Bocca di Leone la nota attrice Barbra Streisand, era stato aggredito da due persone che si trovavano in compagnia della stessa, con funzioni di « guardie del corpo », e che nel-

la lite era rimasta coinvolta altra persona, tale Roberto Porcelli.

Dopo essere stati medicati all'ospedale San Giacomo, il Barillari e il Porcelli sporgevano querela per lesioni ed altro nei confronti dei due stranieri, successivamente identificati nei cittadini francesi Rau Frederic Guislain e Jean Marc Hickej.

Il giorno successivo anche il Rau presentava querela contro il Barillari.

I reati denunziati non consentivano l'adozione di provvedimenti limitativi della libertà personale, per cui la Questura si limitava a riferire all'autorità giudiziaria.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(28 luglio 1984)

MELANDRI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Numerosi gruppi di volontariato, formati da giovani e adulti, lavorano per il Terzo mondo, inviando ogni genere di farmaci, previa selezione di validità degli stessi, a gruppi paralleli operanti presso missioni o centri di sostegno nei Paesi del Terzo mondo.

Si tratta di un flusso di aiuti consistente, che merita di essere incoraggiato ed aiutato in ogni modo, non solo per l'alto significato umano e cristiano che riveste, ma perchè costituisce un forte e concreto aiuto alle disperate popolazioni di quei Paesi.

La spedizione, via mare, in pacchi confezionati di 10 chilogrammi è divenuta, da ultimo, estremamente onerosa a motivo del forte aumento delle tariffe postali, che hanno aggravato i costi di oltre il 30 per cento e costituiscono ormai il 75 per cento della spesa affrontata, il che sta determinando un rallentamento di tutta l'attività, con ripercussioni negative profondamente deplorevoli.

Quanto sopra premesso, l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno ed urgente esaminare ed accogliere la richiesta formulata dai citati gruppi volontari per una esenzione o una forte riduzione delle tariffe postali a favore di quelle spedizioni che risultino sicuramente effettuate da organismi riconosciuti per serietà e competenza e destinate a centri individuati operanti nel Terzo mondo.

(4 - 00944)

(4 giugno 1984)

RISPOSTA. — Al riguardo occorre premettere che le tariffe concernenti i pacchi spediti all'estero sono emanate sulla base di accordi internazionali che, stipulati nell'ambito della Unione Postale Universale (UPU), sono stati ratificati e resi esecutivi con il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1981, n. 358.

Tali accordi, che non prevedono riduzioni tariffarie per le spedizioni menzionate dalla signoria vostra onorevole, dispongono che le tariffe estere sono comprensive, oltre che dei diritti relativi al servizio effettuato entro il territorio nazionale, delle quote parti di transito e terminali che vengono rimborsate, per le spese rispettivamente sostenute, ai Paesi attraverso i quali il pacco è istradato ed a quelli cui è destinato.

Da siffatta composizione delle tariffe estere consegue che, ove non si trovasse presso le Amministrazioni postali estere interessate una analoga adesione all'iniziativa in parola, questa Amministrazione dovrebbe farsi carico, oltre che delle spese concernenti il servizio effettuato nell'ambito del territorio nazionale — dall'accettazione all'arrivo alla frontiera — anche delle quote spettanti alle Amministrazioni di transito ed a quelle di destinazione che dovrebbero essere comunque corrisposte.

È, pertanto, evidente quale notevole onere graverebbe su questa Amministrazione, onere che, tra l'altro, potrebbe risultare superiore allo stanziamento previsto nel relativo capitolo del bilancio dal quale vengono prelevate le somme da utilizzare allo scopo.

A titolo esemplificativo si ricorda che la esenzione dai diritti postali per la spedizione di pacchi diretti in Polonia, prevista dalla legge 15 luglio 1982, n. 446, benchè adottata per un periodo piuttosto breve (4 mesi), comportò per questa Amministrazione un minore introito di circa lire 1.500.000.000, quale quota parte ad essa spettante per il traffico in questione, nonchè di un ulterio-

re 1.750.000.000 relativo ai rimborsi effettuati per le quote di transito e terminali.

Un'iniziativa del genere proposto, inoltre, contrasterebbe con l'esigenza finanziaria — la quale costituisce indirizzo costante del Governo — tendente a fare sì che i costi dei servizi pubblici vengano sostenuti dai rispettivi utenti in misura comunque compatibile con le esigenze della socialità.

Da quanto detto, pur non disconoscendo la meritoria opera svolta dai gruppi citati nella interrogazione, emerge l'impossibilità di assecondare la richiesta.

D'altra parte, non può nascondersi che un eventuale accoglimento della richiesta medesima farebbe sorgere in associazioni o enti analoghe aspettative, che avrebbero non minore fondamento ed alle quali, secondo un principio di equità, non si potrebbe rispondere che positivamente, con conseguenze facilmente immaginabili per il bilancio dell'Amministrazione delle poste e telegrafi.

Si assicura, comunque, che in occasione delle riunioni dei competenti organi dell'UPU il problema prospettato dalla signoria vostra onorevole sarà posto perchè sia valutata la possibilità di adottare le agevolazioni tariffarie auspicate in sede internazionale.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

(10 agosto 1984)

MILANI Eliseo. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se i segretari comunali, nell'adempimento delle proprie funzioni di certificazione e autenticazione delle firme necessarie alla presentazione di richieste di *referendum* popolare ovvero di proposte di legge di iniziativa popolare, possano delegare funzionari o impiegati comunali e — nel caso — con quali limiti e formalità.

(4 - 00919)

(29 maggio 1984)

RISPOSTA. — L'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, individua — espressamente elencandoli — gli organi autorizzati ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori della richiesta di *referendum.*

La eventuale delega delle predette funzioni da parte del segretario comunale ad altri funzionari è da ritenere pertanto in contrasto con i princìpi amministrativi vigenti nella materia e con il parere del Consiglio di Stato, i quali non consentono di fare ricorso in via analogica ad altre disposizioni di carattere generale ogni qualvolta esista in materia una disciplina di carattere speciale.

Allo scopo peraltro di eliminare gli inconvenienti di carattere pratico incontrati dai cancellieri e dai segretari comunali nelle passate esperienze referendarie, è stata inserita nello schema di disegno di legge predisposto da questo Ministero, concernente modifiche ed integrazioni alla citata legge n. 352 del 1970, una disposizione che consente espressamente la possibilità della delega delle funzioni suddette ad impiegati dei rispettivi uffici.

Tale provvedimento è attualmente in fase di concerto interministeriale.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(24 agosto 1984)

MURMURA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per essere informato sull'andamento, presso le varie Prefetture, delle pratiche di depenalizzazione conseguenti alle leggi succedutesi nella Repubblica e se, ove esatte le notizie in possesso dell'interrogante, non si ritenga opportuno provvedere all'aumento del personale da impiegare in detto importante settore, eventualmente utilizzando quanti provengono dai concorsi di cui alla legge n. 285.

(4 - 00821)

(8 maggio 1984)

RISPOSTA. — Fin dall'emanazione della legge 3 maggio 1967, n. 317 — con la quale fu disposta per la prima volta la depenalizzazione di numerose contravvenzioni stradali — le Prefetture hanno dovuto affrontare

un notevolissimo carico di lavoro aggiuntivo con personale invariato.

Successivamente la situazione è andata via via aggravandosi in relazione al progressivo ampliamento dell'applicazione della depenalizzazione, attuato con leggi 24 dicembre 1975, n. 706, e 24 novembre 1981, n. 689.

Quest'ultima legge, in particolare, definendo in modo organico princìpi e modalità del procedimento sanzionatorio amministrativo, ha provocato nella sua prima applicazione non poche difficoltà interpretative ed un rilevante incremento di lavoro, conseguente anche alla trasmissione da parte dell'autorità giudiziaria, non più competente, di una elevata quantità di pratiche da definire.

Per far fronte a tali specifiche esigenze delle Prefetture, questo Ministero ha utilizzato, tra l'altro, proprio unità assunte in base alla legge n. 285, richiamata dalla signoria vostra onorevole.

Non può, comunque, negarsi che la generalizzata carenza e le gravi difficoltà di mobilità del personale non consentono di fronteggiare in modo adeguato le sempre crescenti esigenze del servizio.

Sono tuttavia in corso intese interministeriali per determinare — in occasione di nuove consistenti immissioni di personale nella Pubblica Amministrazione — il contingente necessario per sopperire alle indicate necessità dello specifico settore.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(20 agosto 1984)

ORCIARI, CASCIA. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che il livello occupazionale a Senigallia e nelle valli del Misa e del Nevola è sceso a livelli molto preoccupanti;

che il numero delle aziende in crisi è molto alto, al punto che, per gravità, supera proporzionalmente quello di altre zone;

che a rendere ancora più grave la già difficile situazione stanno per contribuire la chiusura della fabbrica Sacelit e la riduzione drastica dei dipendenti della Italcementi, dove il numero degli occupati sarà più che dimezzato;

che nel 1982, a conclusione di un incontro tra le parti interessate tenutosi in Regione (presenti il presidente della Regione Marche, il sindaco di Senigallia e i rappresentanti della proprietà e dei sindacati), venne firmato un accordo che, fra l'altro, garantiva la continuazione dell'attività della Sacelit e dell'Italcementi, sia pure con una riduzione di personale;

che i paventati provvedimenti da parte della proprietà potrebbero rappresentare la attuazione, oggi, di un piano da tempo *in pectore* portando a giustificazione la crisi del settore,

si chiede un deciso intervento per appurare le reali intenzioni della proprietà (gruppo Pesenti) e garantire il rispetto totale dell'impegno assunto in Regione e firmato dalle parti interessate, nonchè un chiaro impegno teso ad evitare che i minacciati provvedimenti gettino sul lastrico altre 250 famiglie circa, che andrebbero ad aggiungersi alle molte altre che già subiscono le conseguenze della crisi abbattutasi in quella zona.

(4 - 00644)

(22 febbraio 1984)

RISPOSTA. — Gli stabilimenti Sacelit ed Italcementi di Senigallia, del gruppo industriale Pesenti, sono interessati da interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria in conseguenza del periodo di crisi che attraversa l'intero settore edile ed in particolare quello per la fabbricazione di prodotti di amianto-cemento.

Al riguardo, è stata disposta la proroga del beneficio di integrazione salariale fino al 12 maggio 1984 per le maestranze della Sacelit e fino all'8 aprile 1984 per quelle della Italcementi.

L'attuale situazione di crisi del settore è stata, inoltre, oggetto di intervento presso il Ministero che, dopo aver sentito congiuntamente e separatamente le parti, ha avanzato una proposta di mediazione che è stata valutata ed accettata dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dalla dire-

zione aziendale della Sacelit nell'incontro tenutosi nell'aprile scorso.

Nel corso della riunione l'azienda, considerate le cause strutturali e contingenti che hanno determinato la situazione di crisi, ha evidenziato la necessità di proseguire nella realizzazione del progetto di assestamento e riorganizzaizone dell'apparato produttivo, della struttura commerciale e della sede centrale.

Pur confermando, pertanto, l'intendimento di mantenere la propria presenza nel settore del fibro-cemento, ha fatto presente, per quanto riguarda lo stabilimento di Senigallia, che, a partire dalla fine del periodo di ferie, dovrà essere sospesa la produzione sulle linee di prodotti in fibro-cemento.

L'azienda ha ribadito, peraltro, la propria disponibilità ad avviare nella zona nuove attività produttive che siano economicamente convenienti e nelle quali possano trovare occupazione i lavoratori già addetti alla produzione del fibro-cemento ed esuberanti anche nella locale cementeria.

A tal fine le parti si sono impegnate ad intervenire nelle opportune sedi affinchè siano create le condizioni necessarie per la positiva realizzazione dei precitati progetti aziendali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(1° agosto 1984)

PETRARA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che nel 1981 si è svolto un concorso ordinario a posti di preside con regolari prove scritte ed orali;

che le nomine dei vincitori secondo il bando di concorso avrebbero dovuto essere effettuate entro il 1982, ma che invece furono congelate in attesa che venisse espletato il concorso riservato per presidi incaricati, con il solo colloquio;

che all'inizio dell'anno scolastico si è proceduto alla copertura dei posti vacanti attingendo contemporaneamente dalle graduatorie sia del concorso ordinario che del del concorso riservato;

che tale procedura ha determinato una situazione assurda in quanto i candidati bocciati al concorso ordinario sono stati « ripescati » e sistemati in virtù del concorso riservato, mentre i vincitori sono rimasti senza posto, nè possono sperare che siano chiamati nel corso dell'anno a causa della mancanza di sedi vacanti,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per garantire a tutti i vincitori del concorso ordinario, bandito a seguito del decreto ministeriale del 24 gennaio 1979, l'assegnazione dei posti che si renderanno liberi fino all'esaurimento della graduatoria e se, per il conseguimento di tale fine, non ritenga di bloccare un eventuale nuovo concorso. (4 - 00553)

(7 febbraio 1984)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si ritiene opportuno premettere che, in materia di concorsi a presidi nelle scuole ed istituti d'istruzione secondaria, il Ministero si è attenuto alle disposizioni normative in atto vigenti contenute, com'è noto, nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e nella legge 22 dicembre 1980, n. 928.

Si osserva, in particolare, che la contestata assegnazione, ai fini della nomina, « alternativamente, prima ad un vincitore del concorso ordinario e successivamente ad un vincitore del concorso riservato », è espressamente prevista dall'articolo 2 dell'anzicennata legge n. 928, che questa Amministrazione non avrebbe certo potuto disattendere.

Per quanto attiene comunque all'esatta determinazione dei posti da destinare ai concorsi ordinari, in applicazione dell'articolo 1 dell'anzidetta legge n. 928, la questione, dopo attento esame, ha trovato soluzione nel senso che i posti vacanti all'inizio dell'anno scolastico 1984-1985 saranno assegnati per scorrimento della relativa graduatoria agli idonei dei concorsi ordinari, mentre per la copertura dei posti dei rinunciatari del decorso anno si provvederà utilizzando la graduatoria di merito dei concorsi riservati.

Risolta tale questione, il Ministero ha quindi proceduto ad indire i nuovi concorsi

« tipo » a posti di preside negli istituti di istruzione secondaria superiore, i cui bandi sono stati pubblicati sul supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 16 luglio 1984.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(10 agosto 1984)

PETRARA, DI CORATO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza dei gravissimi episodi di intimidazione attuati dalla delinquenza comune, con attentati alla vita di amministratori e consiglieri comunali e al patrimonio pubblico e privato, nei comuni di Gravina in Puglia, Santeramo in Colle e Canosa di Puglia, ove si sono registrati nelle ultime settimane incendi dolosi in case private e nell'archivio municipale, che hanno provocato la distruzione irrimediabile di fascicoli, registri e pratiche di notevole interesse amministrativo e messo in serio pericolo la pubblica incolumità, nonostante il pronto intervento delle forze dell'ordine, dei vigili urbani e di semplici cittadini.

Inoltre, allo scopo di tranquillizzare le popolazioni di quei comuni che vivono ore di apprensione e in un clima di forte tensione, come ampiamente dimostrato ad Andria, in un apposito convegno sul fenomeno del terrorismo e sul dilagare della delinquenza, e a Canosa, nel corso di una pubblica manifestazione di protesta, gli interroganti chiedono di conoscere:

i provvedimenti che si intendono attivare per prevenire simili atti di violenza e per garantire la sicurezza e la convivenza civile delle popolazioni;

se non si ritiene urgente intensificare, anche attraverso l'adeguamento e il potenziamento degli organici e dei mezzi delle forze dell'ordine, le misure di vigilanza atte a tutelare gli edifici pubblici dai continui episodi di vandalismo, nonchè l'ordine pubblico seriamente minacciato, atteso che il susseguirsi dei casi di violenza appare in modo assai preoccupante come un tentativo di intimidire, condizionare e fiaccare il libero esercizio delle funzioni amministrative e delle stesse istituzioni democratiche.

(4 - 00501)

(25 maggio 1984)

RISPOSTA. — Questo Ministero è a conoscenza degli atti intimidatori e vandalici, indicati dalle signorie loro onorevoli, compiuti tra la fine del 1983 e l'inizio del corrente anno a Gravina di Puglia, Santeramo in Colle e Canosa di Puglia, consistenti in danneggimenti provocati con il fuoco ed ordigni esplosivi, culminati la notte del 23 gennaio 1984 con l'incendio dell'ufficio anagrafe del comune di Canosa di Puglia e l'attentato incendiario ai danni dell'assessore del medesimo comune, Sabino Vitrani.

A quest'ultimo proposito la polizia di Stato ha proceduto al fermo di due giovani pregiudicati del luogo, che confessavano successivamente al magistrato inquirente di essere gli autori di entrambi i fatti e di aver appiccato il fuoco perchè indispettiti per non aver trovato alcunchè di valore nella sede comunale nella quale si erano introdotti con l'intento di compiere un furto.

Per quanto riguarda gli altri episodi, avvenuti a Gravina di Puglia e Santeramo in Colle, gli organi inquirenti sono propensi a ritenere, sulla base delle prime risultanze delle indagini, che gli atti intimidatori siano stati posti in essere per reazione alla mancata o ritardata soluzione di problemi sociali (mancata assunzione di disoccupati).

A parte gli episodi delittuosi sopradescritti, la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nei comuni menzionati non desta particolare allarme.

Sono stati comunque intensificati i servizi di vigilanza per prevenire il ripetersi di episodi analoghi.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(24 agosto 1984)

PETRARA, DI CORATO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che oltre 400 lavoratori dell'Enel in Puglia sono in agitazione poichè, pur essendo

in possesso di titolo di studio in stato di servizio, sono di fatto discriminati rispetto ai lavoratori assunti mediante concorso esterno, e ciò in conseguenza dell'articolo 19 del vigente contratto di lavoro;

che tale assurda situazione tende a modificare la professionalità acquisita dai lavoratori a costo di enormi sacrifici e, di conseguenza, crea all'interno dell'azienda un clima di sfiducia e di tensione con riflessi sul rendimento e sul normale svolgimento del servizio,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga opportuno adottare con urgenza una iniziativa governativa e sindacale per riformulare l'articolo 19 del contratto e la relativa norma transitoria del vigente contratto di lavoro, al fine di estendere la sua applicabilità anche ai lavoratori in possesso di titolo di studio in stato di servizio.

(4 - 00566)

(9 febbraio 1984)

RISPOSTA. — Le rivendicazioni assunte dai dipendenti Enel che abbiano conseguito una laurea od un diploma durante il servizio, si sostanziano nell'affermare che l'attuale normativa contrattuale discrimini, in termini di carriera, tali lavoratori da coloro che vengono assunti dall'esterno, attraverso concorsi che richiedono il possesso di analoghi titoli di studio.

Al riguardo si fa presente che l'articolo 19 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti elettrici dell'Enel, allo scopo di regolare, all'inizio del rapporto di lavoro, la posizione di coloro che sono in possesso di un titolo di studio riconosciuto dallo Stato e richiesto dall'ente per l'assunzione, prevede — tra l'altro — che:

i laureati vengono inquadrati in categoria A1;

i diplomati universitari vengono inquadrati in categoria Bs;

i diplomati da scuola media superiore vengono inquadrati in categoria B1;

i diplomati da istituto professionale e licenziati vengono inquadrati in categoria Cs.

La suddetta norma contrattuale prevede poi che, a conclusione del periodo di formazione, gli interessati vengano sottoposti ad un colloquio, mirante ad accertare il grado di professionalità acquisita, e che, laddove l'esito degli accertamenti risulti positivo, detti interessati vengano inquadrati nelle categorie As (laureati), A1 (diplomati universitari), Bs (diplomati da scuola media superiore) e B2 (diplomati da istituto professionale e licenziati).

Ora, rispetto a tali prospettive di inquadramento, i lavoratori che abbiano conseguito una laurea o un diploma durante il servizio non si trovano in posizione di sfavore nei confronti dei candidati esterni; al contrario, detti lavoratori hanno diritto a partecipare, indipendentemente dall'età e con esclusione della preventiva selezione, ai concorsi banditi dall'Enel per l'assunzione di nuovo personale.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

(26 luglio 1984)

PETRARA, DI CORATO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che il Consiglio provinciale di Bari, con delibera n. 364 del 20 dicembre 1983, ai sensi della circolare ministeriale dell'8 novembre 1983, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 14 novembre 1983, ha deliberato la istituzione di alcuni corsi di specializzazione nei diversi comuni della provincia;

che in forza di tale delibera è stata inoltrata al Ministero domanda di istituzione, per l'anno scolastico 1984-85, presso l'ITIS di Altamura, della terza classe, con specializzazione in « industria alimentare »;

che nella zona della Murgia è inesistente detta specializzazione;

che il numero degli alunni intenzionati a frequentare tale corso di specializzazione è molto elevato;

che l'iniziativa, sollecitata dai comuni murgiani, risolverebbe il grave problema dei pendolari dell'entroterra, costretti a frequentare le scuole di Bari con notevoli disagi e sopportando pesanti oneri finanziari,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga di dover autorizzare l'istituzione della terza classe presso l'ITIS di Altamura, sezione staccata dipendente dall'ITIS di Gioia del Colle, al fine di consentire ai giovani della zona murgiana di accedere alla nuova specializzazione e di promuovere concreti e differenziati sbocchi occupazionali e una più accurata formazione professionale dei discenti.

(4 - 00786)

(11 aprile 1984)

RISPOSTA. — In ordine all'interrogazione in oggetto, si premette che l'orientamento seguito dal Ministero nell'esame delle richieste di nuove istituzioni è stato condizionato, negli ultimi tempi, dalle limitate disponibilità di bilancio, che hanno indotto a privilegiare quelle richieste ritenute urgenti ed indifferibili, anche in relazione alla mancanza, nelle zone interessate, di altre istituzioni similari.

Per le ragioni di cui sopra la richiesta dell'Amministrazione provinciale di Bari, intesa ad ottenere l'istituzione, per il prossimo anno scolastico, della terza classe di specializzazione in « industrie alimentari » nella sezione staccata di Altamura, dipendente dall'ITIS di Gioia del Colle, per il momento non ha potuto trovare accoglimento.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(31 luglio 1984)

PETRARA, DI CORATO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che da parte dell'EFIM si è prospettata la decisione di smantellare la fabbrica di Bari « Breda Fucine Meridionali », con la conseguenza di buttare sul lastrico 620 lavoratori;

che tale decisione ha creato un clima di tensione tra le maestranze, sfociato in manifestazioni di protesta e nella determinazione di inviare per il 7 giugno 1984 un loro presidio davanti ai cancelli della « Oto Melara » di La Spezia, fino a quando l'azienda non chiarirà qual è il suo ruolo nel risanamento della « Breda Fucine Meridionali » dal momento che è proprietaria dell'86 per cento del pacchetto azionario;

che la crisi della fabbrica è un ulteriore segnale del collasso complessivo del sistema produttivo della provincia di Bari e provocherà effetti devastanti sulle condizioni di vita di fasce sempre più estese di lavoratori e sull'intera economia barese,

gli interroganti chiedono di conoscere le iniziative che si intendano adottare per potenziare le strutture produttive della « Breda Fucine Meridionali » e garantire l'occupazione delle maestranze.

(4 - 00961)

(8 giugno 1984)

RISPOSTA. — La situazione di crisi in cui da tempo versa la società è ultimamente peggiorata in conseguenza della gravissima situazione in cui versa il mercato del settore di 2ª fusione, come accertato dalla delibera CIPI del 19 ottobre 1983. In particolare, l'impossibilità di acquisire commesse a prezzi remunerativi a causa degli elevati costi della struttura e l'ulteriore ridursi del mercato tradizionale della società a seguito della tendenza in atto di sostituire getti di acciaio con leghe alternative a più basso costo, hanno pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di ristrutturazione a suo tempo elaborato.

In relazione a quanto sopra, onde evitare soluzioni ancora più traumatiche, la società in questione ha ritenuto necessario presentare istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il riconoscimento dello stato di crisi aziendale, in attesa della elaborazione di un nuovo piano di ristrutturazione. Contestualmente è stato richiesto l'intervento della CIG straordinaria per impiegati e operai per un periodo di 6 mesi a partire dal luglio 1984.

Mentre in una prima fase sono interessati al provvedimento 12 impiegati e 35 operai, ai quali devono aggiungersi 74 dipendenti già in CIGS sulla base del precedente programma, l'EFIM prevede che nei pros-

simi mesi dovranno essere posti in CIGS altri dipendenti, sino ad un numero di circa 200 unità.

Il Ministro delle partecipazioni statali
DARIDA

(8 settembre 1984)

PETRARA, LOPRIENO, DI CORATO, VOLPONI, IANNONE, FELICETTI, BAIARDI, CARMENO, CROCETTA, POLLIDORO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della difesa.* — Per sapere se sono a conoscenza dell'orientamento del governo regionale pugliese di indicare, tra i siti per l'insediamento della centrale nucleare, l'alta Murgia barese, e precisamente i territori appartenenti ai comuni di Gravina, Altamura, Poggiorsini, Spinazzola, Corato, Ruvo e Minervino, così come è apparso in più riprese sulla « Gazzetta del Mezzogiorno » e per ultimo su « Il Sole - 24 Ore » del 22 dicembre 1983.

Si chiede al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

1) se esistono ragioni fondate che possano indurre oggi le autorità regionali a scegliere come sito nucleare l'alta Murgia barese;

2) se corrisponde a verità che questo nuovo orientamento sarebbe emerso da una bozza di piano energetico regionale elaborato dai tecnici dell'ENEA sulla base delle indicazioni della Regione Puglia;

3) se lo studio ENEA tiene conto dell'impatto ambientale conseguente all'insediamento della centrale e delle caratteristiche sismiche dell'area interessata;

4) se si è tenuto conto degli alti costi, sia per la realizzazione dell'impianto che per l'esercizio dello stesso, atteso che occorrono grossi quantitativi di acqua per il raffreddamento delle torri della centrale, non disponibili in sito, ma da trasportare dalla costa (distante 60 chilometri dalla Murgia e ad un dislivello dal mare di circa 600 metri), dopo gli opportuni e necessari processi di desalinizzazione dell'acqua;

5) se sono stati consultati i Consigli comunali dell'alta Murgia, considerato che verrebbe sottratto alle popolazioni un esteso territorio-risorsa, indispensabile per un armonico sviluppo economico e sociale, più consono alle vocazioni naturali e alle tradizioni culturali.

Gli interroganti chiedono, infine, di sapere dal Ministro della difesa se l'ipotesi di costruire la centrale nucleare sulla Murgia significa finalmente l'accantonamento delle reiterate proposte delle autorità militari di destinare una parte del territorio murgiano alla costruzione di un poligono di tiro per le esercitazioni dei reparti corazzati dell'Esercito italiano.

(4 - 00445)

(23 dicembre 1983)

RISPOSTA. — La Giunta regionale pugliese ha adottato, il 23 gennaio 1984, con la delibera n. 135, l'ipotesi di un piano energetico regionale da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale. Per la predisposizione di tale piano la Giunta stessa si è avvalsa del supporto tecnico fornito dall'ENEA, nell'ambito di una convenzione con la Regione interessata.

È opportuno precisare che gli elaborati tecnici predisposti dall'ENEA non contengono alcuna indicazione relativa alle aree suscettibili di insediamento nucleare, peraltro già indicate dal CIPE con la delibera del 23 febbraio 1983, ma fanno una esposizione particolareggiata dei criteri di localizzazione degli insediamenti nucleari, quali la carta dei siti e la procedura da seguire.

Ciò premesso, la Regione Puglia ha affidato l'incarico, congiuntamente all'ENEA ed all'Enel, di condurre un'indagine tecnica nell'area murgiana, mirante all'identificazione delle possibili fonti di approvvigionamento idrico, utilizzabili per insediamenti energetici, con un'analisi della convenienza economica per l'uso delle eventuali risorse disponibili.

Ogni altra indicazione appare quindi prematura finchè non saranno stati forniti i risultati sulle indagini anzi accennate.

In riferimento poi alla richiesta delle signorie loro onorevoli circa la proposta del Ministero della difesa di destinare una parte del territorio murgiano alla costruzione

di un poligono di tiro per le esercitazioni dei reparti corazzati dell'Esercizio italiano, detta Amministrazione ha fatto presente che l'acquisizione del poligono di Torre di Nebbia rappresenta tuttora una delle più importanti ipotesi di attuazione della legge n. 898, del 1976, concernente la « nuova regolamentazione delle servitù militari ».

Tale Dicastero ha precisato altresì che, sin dal 30 novembre 1983, è stato costituito, presso il comitato misto paritetico della Regione Puglia, un apposito gruppo di lavoro con l'incarico di definire le modalità inerenti all'acquisizione di tutte le aree necessarie.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

(26 luglio 1984)

PINTO Michele, SAPORITO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e dell'interno.* — Premesso:

che il consiglio nazionale dell'UNCEM, riunito il 14 marzo 1984 a Roma, ha discusso ampiamente, e con la consueta competenza e puntualità, i risultati che la recente assemblea nazionale dell'Unione ha messo in evidenza, in particolare sottolineando il dato che sul territorio montano italiano, che costituisce il 53 per cento di quello nazionale, vi è un ritorno della popolazione riportando ad un saldo in pareggio con i dati registrati nel 1961;

che, perciò, vi è un « ritorno alla montagna » con una inversione della tendenza che ha contraddistinto un urbanesimo disordinato negli ultimi 20 anni;

che ciò pone, quindi, alcuni problemi che l'UNCEM ha evidenziato nel dibattito del proprio consiglio nazionale e che possono sintetizzarsi nei seguenti punti:

la politica della montagna deve avere un respiro nazionale al quale si possano ancorare le varie politiche regionali;

valorizzazione della comunità montana come ente sovracomunale con riferimento alla regione per l'affidamento di deleghe specifiche;

adeguamento della struttura della comunità montana per una aumentata affidabilità da parte dei deleganti e per costituire un ente sempre più al servizio dei comuni;

che i comuni più piccoli pongono oggi problemi certamente diversi, ma non meno gravi di quelli presenti in aree più popolose, mentre si raggiunge l'assurdo per i comuni turistici che, classificati secondo il parametro dei cittadini residenti, devono provvedere a strutture adeguate per un numero che spesso è di 20 volte superiore;

che, inoltre, le comunità montane, che oggi sono la struttura che prefigura l'assorbimento di più comuni, svolgendone, per delega, le funzioni, sono ingiustamente escluse dai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per la realizzazione di opere pubbliche;

che occorre rivedere, quindi, l'intera materia nella più volte rimandata legge sulle autonomie locali,

si chiede di conoscere se, in conformità ai voti espressi dal consiglio nazionale dell'UNCEM, il Governo non ritenga di predisporre un provvedimento che per il 1985:

a) consenta di corrispondere, ai comuni montani già titolari di una quota del fondo di importo inferiore al 10 per cento dei trasferimenti statali ordinari e perequativi di cui al secondo comma dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, un contributo straordinario che permetta di raggiungere il tetto fissato di inflazione;

b) ammetta anche le comunità montane all'accesso al credito concesso dalla Cassa depositi e prestiti.

(4 - 00749)

(23 marzo 1984)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.

L'articolo 4-*quater* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, ha stabilito che nel 1984 e nel 1985 dovrà essere assicurata ai comuni ed alle province la possibilità di conseguire rispetto all'anno precedente un incremento complessivo delle dotazioni finanziarie

non inferiore al tasso programmato di inflazione.

Dette risorse aggiuntive confluiscono in appositi fondi perequativi, ripartiti secondo parametri obiettivi — quali la popolazione ponderata per fasce demografiche e l'incremento verificatosi nel periodo 1971-81 — ed in misura inversamente proporzionale al reddito medio *pro capite* delle province di appartenenza.

I comuni montani, nel periodo indicato, non hanno però subìto alcun incremento demografico, per cui non hanno acquisito titolo a percepire i contributi aggiuntivi. Peraltro, l'eventuale rielaborazione degli altri criteri per la ripartizione dei contributi statali è ancora all'esame di un'apposita Commissione di ricerca costituita presso questo Ministero.

Gli obiettivi prefissati dal Governo per conseguire una riduzione del tasso di inflazione non consentono, infine, l'erogazione di contributi straordinari non previsti, che renderebbe incerta l'efficacia delle misure economiche programmate.

Quanto all'accesso delle comunità montane al credito della Cassa depositi e prestiti, il Ministero del tesoro ha espresso avviso contrario all'ulteriore corso di un'apposita proposta di legge, che lo prevede, degli onorevoli Carlotto ed altri (atto Camera 1151), ritenendo che tale ammissione comporterebbe una riduzione del livello di risorse che la Cassa stessa può destinare agli enti locali e, nel contempo, un beneficio aggiuntivo per le comunità montane che già sono destinatarie di fondi per gli investimenti.

Ulteriori interventi finanziari a favore di detti enti potranno comunque essere disposti dalle Regioni, competenti al riguardo in base alla normativa vigente.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(22 agosto 1984)

PISTOLESE, RASTRELLI, MONACO, PIROLO. — *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — In relazione alla grave situazione che si è determinata nell'area flegrea per effetto del bradisismo di Pozzuoli e dello sciame sismico che colpisce il detto comune e le zone adiacenti di Bacoli e Monte di Procida e le frazioni del comune di Napoli di Agnano, Bagnoli e Fuorigrotta, e considerato:

che gli interventi ad oggi effettuati risultano di scarsa entità, specie a seguito degli accertamenti tecnici compiuti nella zona a cura del Provveditorato alle opere pubbliche e di altri tecnici del comune, con lo sgombero, fino ad ora, di circa 70 fabbricati;

che è necessario procedere ad interventi diretti per opere di assestamento al fine di evitare ulteriori sgomberi, con la conseguente esigenza di ulteriori sistemazioni provvisorie, ai cittadini sloggiati dalle proprie abitazioni;

che è necessario sistemare la viabilità per consentire eventuali allontanamenti dalla zona nel caso di ulteriore aggravamento del fenomeno sismico,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quanto è stato sino ad ora effettuato per la salvaguardia e la tutela della incolumità degli abitanti della detta zona flegrea;

che cosa si intende ancora effettuare come interventi di urgenza per evitare ulteriori sgomberi;

che cosa è stato previsto per la sistemazione della viabilità in previsione di ulteriori aggravamenti del fenomeno;

quali sono le ulteriori provvidenze che il Ministro intende assumere a tutela dell'economia della zona così gravemente colpita dai fenomeni sismici tuttora in atto.

(4 - 00818)

(8 maggio 1984)

RISPOSTA. — Con la legge n. 748 del 23 dicembre 1983 sono stati stanziati 420.000.000.000 per far fronte alle esigenze abitative, comprese le opere di urbanizzazione, conseguenti al fenomeno bradisismico dell'area flegrea.

Si fa presente, peraltro, che, sia prima — con oneri sul fondo della protezione civile in eccedenza al predetto stanziamento — sia dopo l'entrata in vigore della suddetta legge, sono state emanate le ordinanze di seguito elencate:

ordinanza n. 1 — assegnazione di fondi per le urgenti necessità da risolvere per il sisma dell'area flegrea;

ordinanza n. 2 — assegnazione di fondi per intervento, conoscenza e sorveglianza del fenomeno bradisismico;

ordinanza n. 5 — programma per la realizzazione di alloggi;

ordinanza n. 8 — sospensione di taluni termini in favore della popolazione colpita dal bradisisma;

ordinanza n. 13 — esecuzione di opere per il porto di Pozzuoli;

ordinanze nn. 15 e 39 — costituzione del comitato tecnico-scientifico per il controllo della stabilità degli edifici dell'area flegrea colpiti dal terremoto;

ordinanza n. 17 — ulteriore assegnazione di fondi al prefetto di Napoli;

ordinanza n. 25 — assegnazione di fondi al comune di Bacoli;

ordinanza n. 26 — assegnazione di fondi al comune di Monte di Procida;

ordinanza n. 31 — convenzione per lo studio di soluzioni per il reinsediamento della popolazione di Pozzuoli;

ordinanza n. 32 — delega al prefetto di Napoli per l'acquisto di alloggi da destinare ai senzatetto;

ordinanza n. 34 — trasporto gratuito;

ordinanza n. 37 — decentramento attività di soccorso assistenza popolazione Pozzuoli;

ordinanza n. 57 — ulteriore assegnazione di fondi al prefetto di Napoli per il perdurare della situazione di emergenza nell'area flegrea;

ordinanza n. 63 — estensione dei benefici della ordinanza n. 34 ai cittadini di Pozzuoli sistematisi a Ischia e Procida;

ordinanza n. 67 — trasporto gratuito;

ordinanza n. 69 — realizzazione programma straordinario di edilizia;

ordinanza n. 73 — modifiche ordinanza n. 20 delega prefetto di Napoli per acquisto alloggi da destinare agli sfollati puteolani;

ordinanza n. 83 — fornitura n. 300 prefabbricati uso scolastico Pozzuoli;

ordinanza n. 95 — realizzazione viabilità zona area flegrea;

ordinanza n. 97 — ulteriore assegnazione fondi Pozzuoli;

ordinanza n. 100 — pagamento indennità espropriazioni area per la costruzione di alloggi Pozzuoli;

ordinanze nn. 54 e 104 — approvazione programma straordinario edilizia industrializzata Pozzuoli;

ordinanza n. 107 — disciplina trasporto materiali per le località area flegrea;

ordinanza n. 110 — accelerazione costruzione alloggi edilizia popolare Pozzuoli;

ordinanza n. 115 — misure insediamento popolazione Pozzuoli;

ordinanza n. 118 — ulteriore assegnazione fondi al prefetto di Napoli per la situazione dell'area flegrea;

ordinanza n. 119 — situazione scolastica Pozzuoli;

ordinanza n. 123 — USL Pozzuoli;

ordinanze nn. 134 e 183 — destinazione importo 5.000.000.000 legge n. 748 del 1983, articolo 1, recupero edilizio Pozzuoli;

ordinanza n. 135 — comitato tecnico-scientifico;

ordinanza n. 147 — autorizzazione spesa per realizzazione centro protezione civile in Pozzuoli;

ordinanza n. 153 — assegnazione ulteriori fondi prefetto di Napoli;

ordinanze nn. 276 e 284 — misure dirette ad accelerare gli interventi urgenti a tutela della pubblica incolumità - Pozzuoli.

Le suindicate ordinanze ed altre, via via che se ne presentino le esigenze, sono emanate da questo ufficio.

Come si evince da quanto sopra, tutti i problemi sollevati dalle signorie loro onorevoli sono stati affrontati con una gamma di provvedimenti notevolmente ampia.

Infine, per il perdurare del fenomeno bradisismico, è stato istituito, con ordinanza n. 182/FPC del 16 aprile 1984, un centro operativo di protezione civile con sede in Pozzuoli, per provvedere ad una presenza ufficiale e continua di assistenza alla popolazione delle zone dell'area flegrea.

Il Ministro senza portafoglio
per il coordinamento della protezione civile
ZAMBERLETTI

(31 luglio 1984)

RIGGIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero.* — Per sapere quali misure si intendono prendere per favorire la commercializzazione degli agrumi siciliani.

L'interrogante chiede, inoltre, quali agevolazioni sono allo studio, a beneficio dei coltivatori siciliani, così come avviene in altri Paesi mediterranei, per favorire le esportazioni degli agrumi.

(4 - 00589)

(14 febbraio 1984)

RIGGIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero.* — Premesso:

che il settore agrumario è uno dei comparti maggiormente in crisi;

che il nostro Paese, fino a qualche anno addietro, era il principale esportatore di agrumi, mentre oggi sta scomparendo dai mercati esteri, ed in particolare da quelli comunitari, mentre si stanno affermando sempre più le produzioni spagnole e di altri Paesi del Mediterraneo,

si chiede di sapere come intendano fare fronte alle inefficienze ed alla frammentazione del sistema commerciale e come si intendano favorire la commercializzazione e la trasformazione degli agrumi.

(4 - 00842)

(9 maggio 1984)

RISPOSTA. (*) — Premesso che non appare chiaro a quale tipo di aiuto per favorire la commercializzazione degli agrumi, concesso ai produttori da parte di altri Paesi mediterranei, abbia inteso riferirsi la signoria vostra onorevole, si rammenta che, nel settore degli agrumi, la regolamentazione comunitaria prevede talune forme di sostegno alla produzione e alla commercializzazione che sono finalizzate alla realizzazione degli obiettivi degli articoli 39 e seguenti del Trattato di Roma e alla instaurazione del mercato comune nel settore stesso. Pertanto, non è conforme alla disciplina comunitaria del mercato degli agrumi, nè, più in generale, alle disposizioni del Trattato di Roma, la concessione di aiuti statali intesi a favorire la produzione di cui si tratta.

In particolare, la commercializzazione degli agrumi è agevolata, nell'ambito della normativa comunitaria, mediante la concessione di « premi di penetrazione » per il collocamento di arance, limoni, mandarini e clementine di categoria extra e prima nei Paesi membri della CEE e di « restituzioni all'esportazione » per il collocamento di arance, limoni e mandarini delle categorie extra, prima e seconda sui mercati dei Paesi terzi.

La regolamentazione comunitaria prevede, inoltre, la trasformazione industriale per limoni ed arance, sia bionde che pigmentate, basata su contratti tra produttori e industriali, con un prezzo minimo garantito ai produttori e una compensazione finanziaria per le industrie, nonchè la cessione, alle industrie trasformatrici, a mezzo di bandi di gara indetti dall'AIMA, delle arance pigmentate ritirate dal mercato a cura delle associazioni di produttori.

Peraltro, l'attuale tipo di formazione dell'offerta non consente una vera e propria programmazione per quanto attiene alla trasformazione industriale, come ad esempio avviene negli Stati Uniti d'America, dove quantità predeterminate di prodotti sono avviate all'industria di trasformazione e dove è quindi possibile sia regolare l'afflusso sui mercati che garantire approvvigionamenti costanti e predeterminati.

Questo Ministero non manca di assistere tutte le organizzazioni di produttori ortofrutticoli iscritte nell'elenco nazionale, al fine di perfezionarne l'attività di commercializzazione, in armonia con il disposto dell'articolo 13 del Regolamento CEE del Consiglio del 18 maggio 1972, il quale prevede soprattutto di promuovere la concentrazione dell'offerta e la regolarizzazione dei prezzi nella fase della produzione, nonchè di mettere a disposizione dei produttori associati mezzi tecnici appropriati per il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti in parola. Per agevolare le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e agrumari in questa opera di concentrazione dell'offerta e di commercializzazione, questo

(*) Testo, sempre identico, dato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopraelencate.

Ministero ha ottenuto, con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 29 marzo 1984, la disponibilità di lire 10.000.000.000 per l'erogazione degli aiuti di avviamento alle predette associazioni ortofrutticole e agrumarie.

Per quanto riguarda il commercio all'ingrosso degli agrumi, e più in generale dei prodotti agro-alimentari, il competente Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha rammentato che è stato approvato dal Consiglio dei ministri, nella seduta del 23 maggio 1984, ed è attualmente all'esame del Senato della Repubblica, il disegno di legge sulla commercializzazione all'ingrosso (atto n. 803).

Con carattere di legge-quadro per l'attività legislativa delle Regioni, vengono tracciate le linee per un programma di ristrutturazione e sviluppo di una rete di mercati all'ingrosso di rilevanza nazionale.

L'obiettivo principale è che tali strutture, superato l'attuale livello d'inefficienza, tornino ad assumere il ruolo centrale che ad esse spetta nel circuito distributivo dei prodotti agro-alimentari.

Rilevanza viene anche attribuita alla diffusione dei centri commerciali all'ingrosso, consistenti in una pluralità di esercizi commerciali all'ingrosso ubicati in un'area attrezzata con infrastrutture e servizi di interesse pubblico.

Per quel che concerne il commercio al dettaglio dei prodotti agro-alimentari, lo stesso Ministero ha sottolineato che si è in presenza di una consistente diminuzione del numero dei negozi al dettaglio fisso alimentare.

La « frammentazione », cui la signoria vostra onorevole fa riferimento, è comunque ancora una realtà della rete commerciale del nostro Paese.

In relazione a questo problema, il Ministero dell'industria ha rammentato il proprio impegno nella definizione degli indirizzi per la programmazione degli insediamenti commerciali, che ha trovato attuazione nello schema del « piano per l'intermediazione commerciale 1984-86 » da esso predisposto e ancora in fase di adozione da parte del CIPE.

Nel piano sono contenute per le Regioni indicazioni a carattere quantitativo, intese alla razionalizzazione della rete dei negozi alimentari e al riequilibrio del divario esistente tra le regioni meridionali e quelle centro-settentrionali.

Detto questo, va ancora una volta sottolineato che le ricorrenti crisi del settore agrumicolo italiano hanno carattere strutturale, dovendo essere collegate alla profonda modificazione dei mercati internazionali, per quanto attiene sia alla produzione che al consumo.

Infatti, i nuovi Paesi produttori immettono sui mercati del Nord e dell'Est Europa varietà di prodotto molto più rispondenti ai gusti dei consumatori di quanto non lo siano le nostre varietà. La maggior parte della nostra produzione è invece costituita da varietà a polpa più o meno pigmentata (moro, tarocco, sanguinello e sanguigno) che trovano, anche se a torto, scarso apprezzamento nei Paesi del Nord Europa.

Questo Ministero, con i fondi messi a disposizione dalla legge « quadrifoglio » per lo svolgimento di attività promozionali all'estero in favore di nostri prodotti agro-alimentari, ha predisposto, previe intese con le Regioni e le categorie interessate, un piano quinquennale di interventi promozionali in Paesi comunitari ed extra-comunitari da realizzarsi a cura dell'ICE.

Per il settore ortofrutticolo e agrumario fresco sono state previste azioni nei mercati dell'Austria, del Belgio-Lussemburgo, della Danimarca, della Finlandia, della Francia, della Germania federale, della Norvegia, dei Paesi Bassi, del Regno Unito, della Svezia, della Svizzera e degli USA, con uno stanziamento annuo di 2.300.000.000.

Dette azioni riguardano in particolare: l'inserzionistica su riviste per il pubblico e/o specializzate, azioni in collaborazione con la distribuzione, produzione di materiale pubblicitario e attività di pubbliche relazioni.

Trascorso il primo biennio di attività, si sta ora predisponendo l'avvio del restante triennio, che seguirà la stessa impostazione

del biennio precedente e sarà caratterizzato: da una strategia pubblicitaria, mediante una serie di annunci diretti ai consumatori e ai vari operatori del commercio specializzato e della ristorazione, da una strategia promozionale, mediante l'incentivazione delle vendite di prodotti ortofrutticoli e agrumari freschi e la fornitura di materiale promozionale e di supporto e, infine, da una strategia di relazioni pubbliche, con le quali continuerà ad essere divulgata ogni utile informazione sulle zone di produzione e sui prodotti stessi, mediante adeguate iniziative.

Per il settore dei trasformati si considereranno i prodotti derivanti dalla trasformazione industriale in tutte le sue gamme, ivi compresi i prodotti surgelati essiccati, liofilizzati, sottovuoto e tutte le preparazioni alimentari nelle quali le specie frutticole e orticole abbiano un peso predominante.

Nel programma triennale è stata inserita una missione di studio in Canada per verificare la possibilità di introdurre in quel mercato altri prodotti ortofrutticoli e agrumari oltre all'uva da tavola.

È inoltre da evidenziare la più recente campagna pubblicitaria, inserita fra gli interventi ufficiali del 1984 con uno stanziamento di circa 3.000.000.000 di lire, che il Ministero del commercio con l'estero sta per avviare sul mercato della Germania federale (Paese particolarmente sensibile alla nostra produzione agrumicola), con azioni di diversa natura, comprese quelle audio-televisive. Il relativo programma verrà reso noto dall'ICE a tutte le organizzazioni per eventuali loro inserimenti nel filo conduttore comune attuato dall'Istituto.

Relativamente alla concorrenza che gli agrumi dei Paesi terzi muovono alle nostre similari produzioni sui mercati comunitari, vi è da sottolineare che, appunto per contrastare tale concorrenza, vengono concessi « premi di penetrazione ».

Il prezzo di riferimento, ovvero il meccanismo che dovrebbe assicurare una difesa delle produzioni comunitarie nei confronti di quelle dei Paesi terzi per gli agrumi, è a un livello ridotto; e ciò perchè si è preferito, ogni anno, riversare tutto l'importo degli aumenti di volta in volta deliberati dal Consiglio CEE sui premi di penetrazione e non anche sul prezzo di riferimento, che è rimasto, in tal modo, congelato sui livelli del 1974-75 per le arance e i mandarini e del 1975-76 per i limoni.

Peraltro, il Regolamento CEE n. 3284/83 del Consiglio del 14 novembre 1983, adottato nell'ambito della modifica dell'*acquis* comunitario ed in vigore dal 1° giugno 1984, ha stabilito un diverso, più favorevole sistema di calcolo del prezzo di riferimento e, per gli agrumi, un'attualizzazione dello stesso mediante un aumento massimo del 15 per cento del livello esistente, ripartito, però, in 2 anni.

Pertanto, i prezzi di riferimento dei limoni, la cui campagna inizia, appunto, il 1° giugno, sono stati determinati con il nuovo calcolo, che, considerata anche la prima *tranche* dell'attualizzazione, ha consentito un aumento medio (i prezzi di riferimento sono, come è noto, mensili) di circa il 20 per cento rispetto alla campagna precedente.

Ma, al di là della scarsa efficacia di tale sistema protettivo — dovuta, da una parte, al livello ancora basso del prezzo di riferimento e, dall'altra, al fatto che sono gli stessi Paesi comunitari che comunicano alla Commissione CEE i prezzi dei prodotti importati — va chiaramente detto che, per quanto riguarda i mercati comunitari, la preferenza comunitaria, di fronte a specifiche preferenze qualitative da parte dei Paesi nostri *partners*, non può essere imposta se non si è in grado di soddisfare le esigenze di chi acquista il prodotto.

È da aggiungere che le stesse industrie utilizzatrici di succo di agrumi, per la preparazione soprattutto di bibite, a quanto segnalato dal Ministero dell'industria, lamentano a volte difficoltà per il reperimento sul mercato nazionale di succo di arancia bionda.

È per questi motivi che l'intervento del Ministero dell'agricoltura è ormai da tempo rivolto alla sostituzione delle varietà di agrumi che non rispondono alle nuove richieste della commercializzazione, oltre che ad una serie di interventi atti ad incidere nella struttura produttiva e di mercato.

In proposito, si rammenta che, con Regolamento CEE n. 1204/82 del Consiglio del 18 maggio 1982, è stato modificato il Regolamento CEE n. 2511/69, concernente misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari.

In particolare, tali modifiche riguardano:

la protrazione, fino al 1988, del periodo di validità del « piano di attuazione delle misure per il miglioramento della produzione e della commercializzazione degli agrumi », con possibilità di prolungare ancora tale periodo;

il rifinanziamento delle azioni per la costruzione e l'ammodernamento dei centri di confezionamento e trasformazione degli agrumi;

l'adozione di misure volte al miglioramento strutturale delle aziende produttrici di agrumi;

incentivi per l'approvvigionamento del materiale di riproduzione e per l'ammodernamento e l'impianto di vivai;

la possibilità di trasferire su terreni più idonei la coltivazione di agrumi;

l'aumento dell'aiuto complementare da 1.000 a 2.200 ECU per anno e per ettaro, per un periodo di 7 anni, con possibilità di adeguamento sulla base dell'evoluzione delle condizioni economiche generali;

una maggiore flessibilità delle condizioni imposte per beneficiare dell'aiuto complementare, quale l'inclusione degli agricoltori a tempo parziale quando partecipano ad un'azione collettiva.

L'intervento prevede il rimborso totale di tutte le spese occasionate dalle predette azioni, ad eccezione di quelle per la costruzione e l'ammodernamento dei centri di confezionamento e trasformazione, per i quali è prevista una partecipazione da parte dei beneficiari.

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, la Commissione, in considerazione dell'aumento dei costi reali della riconversione, della maggiorazione dell'aiuto complementare e delle nuove misure non previste dal precedente « piano agrumi », ha previsto un costo di circa 600.000.000.000 di lire, di cui il 50 per cento a carico della Sezione orientamento del FEOGA.

Il Ministero, dopo approfondito confronto con le diverse forze sociali, produttive e professionali, d'intesa con la Commissione CEE, ha adottato il decreto del 30 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 25 gennaio 1984, il quale, in coerenza con il citato Regolamento CEE n. 1204/82, reca adattamenti del « piano » a suo tempo predisposto in attuazione del pure citato Regolamento CEE n. 2511/69.

È bene, comunque, sottolineare che la modificazione della struttura produttiva e commerciale dell'agrumicoltura nazionale passa attraverso l'impegno delle Amministrazioni regionali interessate e, prima ancora, attraverso la presa di coscienza del problema da parte dei produttori.

Il Ministero, con circolare n. 3 del 16 gennaio 1984, ha fornito alle Regioni interessate precisazioni e chiarimenti su alcuni princìpi che devono essere tenuti presenti nell'attuazione del « piano », per assicurare omogeneità di criteri, di modalità e di procedure tra le Regioni stesse.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(9 agosto 1984)

RIGGIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministro senza portafoglio per il coordinamento interno delle politiche comunitarie.* — Per sapere se sono a conoscenza della richiesta loro avanzata dal Consorzio interregionale industrie trasformazione agrumi (CITRAG) che intende acquistare al prezzo internazionale ben 200 mila quintali di limoni ritirati dal mercato e destinati alla distruzione.

Tale acquisto è stato chiesto per il periodo maggio-novembre 1984, mentre per la prossima campagna il CITRAG ipotizza una analoga operazione che potrà interessare 500.000 quintali di limoni e 500.000 quintali di mandarini ed ancora un milione e mezzo di quintali di arance.

Si sollecita una risposta dei Ministri in indirizzo a tale concreta richiesta, che oltretutto permetterebbe alle industrie di ottene-

re la materia prima, e quindi di svolgere il loro lavoro, ed alla CEE di recuperare circa 2 miliardi di lire.

(4 - 00953)

(8 giugno 1984)

RISPOSTA. — Le norme comunitarie che regolano il settore della trasformazione industriale degli agrumi limitano alle sole arance delle varietà sanguinello e sanguigno della II categoria di qualità la possibilità di cessione all'industria, a mezzo di bandi di gara indetti dall'AIMA, delle quantità di prodotto ritirate dal mercato.

Per le arance delle altre varietà e per i limoni (le norme comunitarie non prevedono per i mandarini la trasformazione industriale) la Commissione della CEE si è sempre espressa negativamente, per i seguenti motivi:

si potrebbero verificare distorsioni di concorrenza, in quanto sarebbero favorite le industrie ubicate in prossimità dei centri di intervento;

poichè il momento dell'intervento di mercato e l'ubicazione dei centri di ritiro non sono sempre prevedibili nei tempi utili, le industrie non avrebbero la possibilità di programmare la propria attività trasformativa;

in attesa di acquistare il prodotto eventualmente oggetto di intervento, le industrie sarebbero indotte a rinunciare ai normali acquisti, con conseguente appesantimento del mercato.

La Commissione CEE ritiene più vantaggiosa, per le aziende industriali, la conclusione di contratti di consegna con le associazioni di produttori, al duplice scopo di garantire i cicli di lavorazione e di scongiurare o limitare gli interventi di mercato.

La Commissione stessa non intende proporre al Consiglio la istituzione di specifici aiuti per la trasformazione industriale dei mandarini.

Considerata la posizione negativa adottata dagli organi comunitari nei confronti delle proposte del CITRAG, una soluzione al problema dell'utilizzazione degli agrumi potrebbe, effettivamente, essere ricercata nella stipula di accordi interprofessionali tra le parti interessate.

In questo senso il Ministero dell'agricoltura non mancherà di interporre i propri buoni uffici — come già avvenuto, del resto, in passato — per favorire proficue intese dirette tra agricoltura ed industria nel delicato settore agrumario.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(9 agosto 1984)

SANTALCO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso e considerato:

che l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 928, testualmente recita: « I concorsi a posti di personale direttivo di cui al capo III del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono indetti con frequenza biennale almeno 18 mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico da cui decorreranno le nomine dei vincitori.

Le graduatorie dei concorsi hanno validità per due anni scolastici. I posti da mettere a concorso sono determinati in relazione al numero dei posti che si prevede siano vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei due anni scolastici a decorrere dai quali sono da effettuare le nomine. Ad essi vanno aggiunti i posti che si renderanno comunque vacanti e disponibili alle predette date.

Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo si applicano anche ai concorsi già indetti alla data di entrata in vigore della presente legge. »;

che avendo avuto le graduatorie dei concorsi ordinari per presidi, indetti con decreto 24 gennaio 1979, validità a decorrere dall'anno scolastico 1983-84 devono conservare validità anche per l'anno scolastico 1984-85 (validità biennale) e quindi dovranno essere assegnati al predetto concorso ordinario i posti che si renderanno comunque vacanti e disponibili all'inizio dell'anno scolastico 1984-85;

che ai nuovi concorsi ordinari a posti di preside dovranno essere assegnati solo i posti che si renderanno vacanti e disponibili

all'inizio degli anni scolastici 1985-86 e 1986-87;

che la risposta data sullo stesso argomento all'interrogazione n. 4 - 00422 del senatore Damagio ha eluso il problema,

l'interrogante chiede se, a seguito di più attento esame, il Ministro intende dare piena attuazione all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 928, assegnando i posti che si renderanno vacanti e disponibili all'inizio dell'anno scolastico 1984-85 agli idonei dei concorsi ordinari banditi nel 1979 e destinando ai prossimi concorsi ordinari solo i posti che si renderanno vacanti e disponibili all'inizio degli anni scolastici 1985-86 e 1986-87.

(4 - 00612)

(16 febbraio 1984)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto si premette che, in merito alle procedure concorsuali a suo tempo espletate per la copertura dei posti vacanti di preside nelle scuole ed istituiti d'istruzione secondaria, questo Ministero si è attenuto alle disposizioni in atto disciplinanti la materia contenute, com'è noto, nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e nella legge n. 928 del 22 dicembre 1980.

Per quanto attiene, comunque, all'esatta determinazione dei posti da destinare ai concorsi ordinari, in applicazione dell'articolo 1 dell'anzidetta legge n. 928, la questione, dopo attento esame, ha trovato soluzione nel senso che i posti vacanti all'inizio dell'anno scolastico 1984-85 saranno assegnati per scorrimento della relativa graduatoria agli idonei dei concorsi ordinari, mentre per la copertura dei posti dei rinunciatari del decorso anno si provvederà utilizzando la graduatoria di merito dei concorsi riservati.

È noto, intanto, che sulla *Gazzetta Ufficiale* del 16 luglio 1984 (supplemento ordinario n. 194) sono stati pubblicati i bandi per i concorsi « tipo » a posti di preside negli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, relativamente alle disponibilità previste in organico al 10 settembre 1985 ed al 10 settembre 1986; ai posti messi a concorso andranno poi aggiunti, così come precisato negli stessi bandi, anche quelli che si renderanno comuque vacanti e disponibili alle date suidicate.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(3 agosto 1984)

SANTALCO, GENOVESE, PALUMBO, CIMINO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quale futuro sarà riservato alla « Pirelli-Sicilia » di Villafranca Tirrena (Messina), nel quadro delle scelte del nuovo piano di riassetto del settore pneumatici.

In particolare, facendo presente che alla « Pirelli » di Villafranca Tirrena si sono già persi circa 200 posti di lavoro e che ben 400 lavoratori sono da quasi 3 anni in cassa integrazione, si chiede di conoscere:

a) quali linee di produzione si intendono mantenere nello stabilimento siciliano e se e quali nuove linee di produzione si intendono ivi trasferire per garantire la futura stabilità occupazionale, anche attraverso il rientro dei lavoratori dalla cassa integrazione;

b) quali impegni, ed in che tempi, si ritiene di potere e dovere fare assumere all'azienda al fine di riconvertire alcune attività dello stabilimento di Villafranca Tirrena in direzione di nuove produzioni strategiche (ad esempio, la linea di coperture auto) e dell'adozione di nuove tecnologie in una prospettiva di sviluppo;

c) quali sono state e sono le iniziative del Governo perchè, in particolare, non siano definite scelte penalizzanti per l'occupazione nell'area siciliana.

(4 - 00923)

(29 maggio 1984)

RISPOSTA. — L'operazione relativa alla ristrutturazione del settore dei pneumatici consiste nell'installazione di nuovi impianti automatizzati per la produzione di pneumatici giganti. La società Pirelli ha precisato che le obsolete strutture edilizie dello stabi-

limento Bicocca non possono ospitare i nuovi impianti, che pertanto saranno collocati a Settimo Torinese. Le limitate produzioni residue saranno concentrate a Villafranca Tirrena (Messina).

L'operazione suddetta ha lo scopo di incentivare ed aggiornare la produzione italiana nel settore, per difenderne la competitività sotto i profili sia dei costi che della qualità del prodotto.

Lo stabilimento di Villafranca Tirrena conserverà inoltre la produzione di pneumatici per moto nonchè la produzione residua di gigante tessile, e sarà sede di un'ulteriore linea di produzione nel settore vetture e simili, proveniente da Bicocca.

La società Pirelli ha evidenziato che, con tali misure, le prospettive per il futuro del suddetto stabilimento potranno ritenersi ragionevolmente assicurate se non cambieranno le situazioni di mercato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

(31 luglio 1984)

SCAMARCIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quale posizione intende assumere la delegazione italiana al prossimo Consiglio dei ministri dell'agricoltura della CEE in ordine alla scandalosa proposta della Commissione comunitaria che prevede l'istituzione di una Agenzia di controllo nel settore dell'olio di oliva.

Come è noto, a seguito delle conclamate frodi nel settore delle domande di aiuto alla produzione dell'olio d'oliva, la Commissione CEE, anche e soprattutto su pressione di talune organizzazioni italiane, ha proposto l'istituzione di un'Agenzia, di non ben chiara natura giuridica, che dovrebbe sostituire, nelle proprie funzioni, la pubblica Amministrazione del nostro Paese alla quale si addebita, con ingiustificati motivi, una palese inefficienza nel controllo delle domande di aiuto.

L'Agenzia sarebbe costituita da 80 funzionari super-remunerati, con livelli retributivi di oltre 4 milioni al mese, e l'onere del finanziamento graverebbe, salvo i primi anni, totalmente a carico dell'erario statale.

Indipendentemente dal fatto che sembra dubbia la maggiore efficienza di 80 funzionari, prescelti probabilmente con metodi clientelari, rispetto alle centinaia di persone disponibili al livello delle strutture pubbliche esistenti (Ministero dell'agricoltura, AIMA, Regioni, Enti di sviluppo, Ministero delle finanze), è fin troppo palese la incostituzionalità di una simile proposta che trasferisce illegittimamente, con normativa comunitaria, funzioni ben precise nella pubblica Amministrazione.

Il precedente caso dell'ORNACOL, organismo per il controllo e la gestione dell'aiuto al consumo dell'olio di oliva, bocciato dal nostro Parlamento, dovrebbe far meditare sulla istituzione di nuovi strani baracconi, che servirebbero soltanto ad accontentare esigenze di ben altra natura rispetto a quelle che dovrebbero portare ad una più efficace tutela dei produttori onesti.

Anche in occasione di una consultazione tenutasi presso il Ministero per il coordinamento delle politiche comunitarie, il parere dei Ministeri presenti (Esteri, Finanze, Industria, Funzione pubblica) è stato unanime nel ritenere illegittima la proposta della Commissione CEE, in considerazione anche del fatto che esiste in Italia l'AIMA, creata proprio per lo svolgimento dei suddetti compiti e che è stata all'uopo riordinata con la recente legge n. 610 del 1983.

Ciò premesso, si chiede al Ministro di conoscere:

a) perchè non si sia tenuto conto finora del parere espresso dagli altri Ministeri sulla proposta della Commissione CEE;

b) perchè non si sia opportunamente valutata la palese illegittimità costituzionale della proposta CEE e del precedente rappresentato dall'istituzione dell'ORNACOL;

c) perchè non si sia finora evitato di far ricadere sull'erario nazionale altri oneri dovuti ad esigenze non certo nazionali.

L'interrogante teme che risponda al vero la notizia che l'Agenzia farebbe comodo a ben individuate organizzazioni professionali che si avvarrebbero di tale strumento per

controllare in maniera singolare l'avanzata di altre organizzazioni di diverso colore politico, che stanno dimostrando una notevole vitalità e stanno conquistando simpatie sempre maggiori per iniziative ed idee.

(4 - 00940)

(4 giugno 1984)

RISPOSTA. — L'organizzazione comune di mercato nel settore dell'olio di oliva, finalizzata ad assicurare un equo reddito al produttore olivicolo e un normale smercio della produzione comunitaria di olio di oliva, prevede, fra l'altro, un regime di integrazione di prezzo (aiuto alla produzione) a favore di tutti i produttori olivicoli comunitari.

La normativa instaurata per tale organizzazione comune di mercato riflette l'accentuata specificità di una realtà strutturale particolarmente complessa, i cui aspetti più salienti si possono così sintetizzare:

1.000.000 circa di produttori olivicoli aventi diritto ogni anno all'aiuto comunitario;

circa 10.000 centri di trasformazione delle olive (frantoi) operanti in un ristretto periodo stagionale (2-3mesi) e con un'attività lavorativa continua (24 ore su 24);

una vastissima presenza di operatori commerciali ed industriali, interessati all'acquisto del prodotto.

Pertanto il sistema dei controlli amministrativi, oltre che riguardare un rilevante numero di aziende olivicole, deve interessare anche l'attività delle dette categorie di operatori.

Il problema di istituire un sistema di controlli tale da garantire una corretta applicazione del regime di aiuto comunitario ha sempre costituito motivo di preoccupazione da parte della Comunità, nonostante che, nel primo periodo di attuazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potesse contare su una capillare struttura amministrativa periferica estremamente efficiente. La situazione, a partire dal 1979, ha purtroppo registrato un progressivo deterioramento.

Le difficoltà sempre crescenti, incontrate dall'Amministrazione italiana nell'assicurare controlli puntuali ed efficaci, hanno indotto la Comunità, prima, a sospendere per due campagne consecutive — 1979-80 e 1980-81 — i pagamenti degli aiuti alla produzione e, successivamente, a ricercare nuovi sistemi e strumenti amministrativi che fossero in grado di assicurare una regolare applicazione del regime comunitario e, quindi, il mantenimento dell'aiuto alla produzione per l'olio di oliva.

A tal fine, la Commissione CEE ha ritenuto necessario presentare un pacchetto di proposte finalizzate a dare un diverso e migliore assetto alle varie componenti del sistema di concessione dell'aiuto alla produzione, tra cui la istituzione di una specifica Agenzia alla quale, secondo l'accordo intervenuto nell'ultima sessione del Consiglio dei ministri CEE, tenutasi a Lussemburgo il 18 e 19 giugno 1984, verrebbero attribuiti compiti prevalentemente di controllo, non solo nel settore dell'aiuto alla produzione, ma anche in quello dell'aiuto al consumo dell'olio di oliva.

Quanto alla natura giuridica dell'Agenzia, va precisato che la relativa norma comunitaria è stata formulata in modo da consentire ai singoli Stati membri produttori di operare la scelta più adeguata in « conformità dei rispettivi ordinamenti giuridici » (articolo 1, paragrafo 1, della proposta emendata).

Per l'Italia si può comunque sin d'ora assicurare che l'Agenzia dovrà trovare un adeguato inserimento nella nostra struttura pubblica amministrativa.

Il problema del trattamento economico del personale, di cui l'Agenzia dovrà dotarsi, non è stato affrontato in maniera diretta e definitiva nella proposta della Commissione CEE, ma costituirà oggetto di valutazione e di decisione nazionali.

I livelli di retribuzione, indicati dalla signoria vostra onorevole, devono essere considerati meramente orientativi, in quanto corrispondono alla previsione di spesa formulata dalla Commissione CEE in via di massima e che dovrà essere imputata al bilancio della Comunità.

L'accordo raggiunto in proposito prevede che la spesa relativa al finanziamento dell'Agenzia sarà a totale carico della Co-

munità per i primi due anni e per il terzo anno nella misura del 50 per cento.

Entro il 31 dicembre 1986, il Consiglio dei ministri CEE determinerà poi il sistema definitivo di finanziamento, tenuto conto dei risultati e dell'esperienza acquisiti nel primo periodo di finanziamento della Agenzia.

Al riguardo, si fa rilevare che, venendo l'Agenzia a svolgere compiti che rientrano nella diretta competenza dello Stato membro produttore di olio d'oliva, il suddetto sistema di finanziamento non potrà che ripercuotersi positivamente sul piano finanziario, anche rispetto al costo complessivo che l'Amministrazione italiana va già sopportando con l'attuale sistema di controllo.

L'istituzione di un'Agenzia di controllo, considerate le accennate difficoltà operative dell'Amministrazione italiana, potrebbe rappresentare l'ultima possibilità per scongiurare l'adozione, da parte della Comunità, di misure restrittive delle garanzie di reddito dei produttori agricoli.

La gravità della situazione, determinatasi per effetto di tali difficoltà, è emersa anche dall'analisi e dalle valutazioni effettuate nella riunione presso il Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie cui la signoria vostra onorevole fa riferimento e che si è conclusa con il riconoscimento della competenza primaria del Ministero dell'agricoltura in ordine alle decisioni da assumere sulla proposta della Commissione CEE, nel rispetto dell'esigenza di contenere la spesa a carico del bilancio nazionale.

Anche alla luce di quanto innanzi esposto, le notizie relative a presunte pressioni di non precisate organizzazioni sindacali devono considerarsi prive di qualsiasi fondamento.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(9 agosto 1984)

SEGA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere i motivi per i quali il Ministro non ha ancora firmato il previsto parere sulla proposta del commissario straordinario della s.p.a. « SAFAU-Acciaierie di Udine », in amministrazione straordinaria, ingegner Luciano Dori, per la cessione al gruppo « Busi » del compendio aziendale della siderurgica « Landini » s.p.a. in amministrazione straordinaria.

La realizzazione della cessione proposta dalla gestione commissariale consentirebbe di salvare l'occupazione di circa 150 lavoratori in cassa integrazione da oltre due anni.

Ciò appare tanto più urgente se si tiene presente la drammatica crisi economica e sociale che colpisce il comune di Loreo e l'intera provincia di Rovigo.

(4 - 00803)

(17 aprile 1984)

RISPOSTA. — L'istanza per la cessione della siderurgica « Landini » s.p.a. da parte del commissario del gruppo SAFAU, pervenuta il 18 maggio 1984 a questa Amministrazione, è stata trasmessa il 21 maggio seguente al CIPI, per l'autorizzazione di competenza.

Il CIPI, nella seduta del 19 giugno 1984, su proposta di questo Ministero, ha autorizzato il suddetto commissario a procedere alla vendita del complesso aziendale appartenente alla società siderurgica « Landini » s.p.a., in amministrazione controllata, secondo le specificazioni indicate nella domanda stessa.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

(31 luglio 1984)

SEGA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali iniziative le autorità diplomatiche italiane in Sudan abbiano intrapreso a tutela dei cittadini italiani Enio Chiaron e Angelo Santella, arrestati a Khartum, dove si trovavano per motivi di lavoro, sottoposti a cinquanta frustate e condannati a tre mesi di detenzione.

Per sapere, inoltre, quali passi il Ministro abbia compiuto o intenda compiere contro la medioevale, ingiustificata punizione comminata ai nostri connazionali.

(4 - 00985)

(27 giugno 1984)

RISPOSTA. — Dell'increscioso episodio l'Ambasciata d'Italia a Khartum ha appreso soltanto dopo che era stata inflitta ed eseguita dalle autorità sudanesi la condanna nei confronti dei signori Ennio Chiaron e Angelo Santella.

Non appena informata dell'accaduto, la nostra Ambasciata ha immediatamente provveduto a garantire ogni possibile assistenza ai due connazionali.

Il Ministero degli esteri ha contemporaneamente svolto passi ufficiali presso le autorità sudanesi per protestare nel modo più energico contro il trattamento a cui sono stati sottoposti i due cittadini italiani e per sollecitarne l'immediata scarcerazione.

Dietro precise istruzioni ministeriali, il nostro ambasciatore a Khartum è intervenuto al più alto livello presso il Governo sudanese per ribadire come il nostro Governo possa accettare che una eventuale inosservanza di normative locali da parte di cittadini italiani venga sanzionata, a seguito di un regolare processo, con una normale pena detentiva, ma come non tolleri l'inflizione di pene corporali, o comunque inumane e degradanti, che costituiscono violazione delle norme del diritto internazionale generale e provocano giustificate e profonde emozioni nell'opinione pubblica.

È stato infatti rammentato alle autorità sudanesi che il diritto dei singoli individui a non essere sottoposti a trattamenti o punizioni crudeli, inumane e degradanti è sancito da:

1) la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (articolo 5);

2) la Dichiarazione sulla protezione di ogni persona da tortura o punizione crudele, inumana o degradante, adottata ad unanimità dalle Nazioni Unite con la risoluzione n. 3452 della XXX Assemblea generale (9 dicembre 1975);

3) il Patto internazionale sui diritti civili e politici, il cui testo è stato adottato all'unanimità dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1976.

Pur trattandosi di strumenti che non hanno valore giuridico strettamente cogente (tranne il Patto nel caso sia ratificato), come è stato fatto presente alle autorità sudanesi, non si può certamente disconoscere il loro altissimo valore politico e morale, in quanto essi contengono princìpi generalmente riconosciuti e rispettati nell'ambito della comunità internazionale.

D'altra parte, tra le norme del diritto internazionale generale ha avuto ed ha costante, pratica osservanza la consuetudine secondo cui ogni Stato sovrano, indipendentemente dal trattamento a cui assoggetta i propri cittadini, è tenuto ad assicurare ai cittadini stranieri un trattamento non inferiore al minimo livello internazionale, che comunque esclude, in virtù dei detti strumenti, le punizioni corporali e degradanti.

Analogo passo è stato svolto a Roma dove si è richiamata l'attenzione dell'ambasciatore sudanese, appositamente convocato alla Farnesina, sulle conseguenze che episodi del genere possono avere sui rapporti di collaborazione tra i due Paesi e sui loro proficui sviluppi.

Da parte sudanese si è mostrata una certa sensibilità agli argomenti svolti dal Ministero degli esteri nelle due capitali e appare pertanto probabile, anche sulla base delle assicurazioni fornite al nostro ambasciatore dallo stesso presidente Nimeiri, che quanto meno la vicenda dei signori Chiaron e Santella si possa concludere positivamente prima della scadenza dei termini di detenzione stabiliti dalla sentenza della Corte speciale di Khartum.

L'azione per ottenere l'adesione delle autorità sudanesi alle nostre richieste prosegue e sarà portata avanti fintanto che non sarà stata ottenuta la liberazione dei due cittadini italiani.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
RAFFAELLI

(3 agosto 1984)